



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1274**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Criteri e modalità per l'attuazione del "Piano per l'occupazione giovanile della Provincia di Trento"
- Garanzia Giovani.

Il giorno **28 Luglio 2014** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, il quale sostiene, all'art. 16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- vista la legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, recante “Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)”;
- considerato che l'art 14 della sopraccitata legge disciplina la programmazione e la gestione delle azioni finanziate dall'Unione Europea per gli anni 2014-2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666, recante “Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Provincia autonoma di Trento per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, autorizzazione alla stipula della stessa”, con la quale la Provincia autonoma di Trento ha approvato la convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione del Programma Operativo riguardante l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani nella Provincia autonoma di Trento;
- considerato che tale Convenzione è stata sottoscritta e trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28 aprile 2014 e controfirmata dal Ministero stesso in data 9 maggio 2014;
- atteso che la Convenzione sopra ricordata prevede all'art. 6, comma 2, che nelle more dell'adozione del Sistema di gestione e controllo per la programmazione 2014 - 2020, la Provincia utilizza il Sistema di gestione e controllo provinciale già in uso nella programmazione FSE 2007-2013;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807, avente ad oggetto “Approvazione del Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento nell'ambito del Piano italiano della Garanzia Giovani dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile”;
- preso atto che con decreto del Presidente della Provincia n. 16-91/Leg. del 13 agosto 2012 si è provveduto alla modifica del Regolamento in attuazione

dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente la “Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo”, emanato con decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. (di seguito denominato Regolamento provinciale), introducendo la possibilità di utilizzare costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari;

- considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Autorità di gestione del Piano nazionale di attuazione della Garanzia giovani – ha stabilito che il sistema da applicarsi all'attuazione della garanzia stessa sia quello dei costi unitari standard (CUS) e ne ha definito le linee generali negli allegati D 2.1, D 2.2, D 2.3 alla Convenzione approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 666/2014;
- preso atto che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento provinciale, il presente provvedimento è stato predisposto dall'Organismo Intermedio del “Piano per l'occupazione giovanile della Provincia di Trento”, d'intesa con i settori provinciali coinvolti nell'attuazione del Piano stesso;
- visti i pareri:
 - dei Servizi di staff, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 2014, n. 92;
 - della Commissione provinciale per l'impiego, Comitato per la formazione professionale, di data 21 luglio 2014;
 - della Commissione provinciale per le pari opportunità di data 8 luglio 2014;
- considerato opportuno approvare i criteri e le modalità per l'attuazione del “Piano per l'occupazione giovanile della Provincia di Trento – Garanzia Giovani”, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- vista l'assegnazione complessiva di euro 8.582.856,00 da destinare alle spese del progetto sopra menzionato di cui euro 211.504,00 relativi all'assistenza tecnica, come previsto ai decreti n. 237/Sgr D.G/2014 del 14 aprile 2014 e n. 287/Sgr D.G/2014 del 26 maggio 2014 del Direttore Generale della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;
- viste le modalità di gestione contabile finanziaria dei budget assegnati ai Dirigenti, di cui all'art. 2 lett. b), parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale 28 marzo 2014, n. 435;
- visto il comma 5 dell'art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, che prevede, nel caso di approvazione di piani o programmi per l'attuazione di iniziative di interesse comunitario, la possibilità di disporre l'impegno della spesa, in relazione all'entità degli interventi previsti nei suddetti piani o programmi, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio provinciale.

Ciò premesso,

a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare i “Criteri e modalità per l’attuazione del Piano per l’occupazione giovanile della Provincia di Trento – Garanzia Giovani”, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di accertare la somma di euro 8.582.856,00 per l’attuazione del “Piano per l’occupazione giovanile della Provincia di Trento” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807 nel seguente modo:
 - euro 2.198.590,00 sul capitolo delle entrate 316400-005 del bilancio per l’esercizio finanziario 2014;
 - euro 6.384.266,00 sul capitolo delle entrate 331500-005 del bilancio per l’esercizio finanziario 2014;
3. di impegnare per l’attuazione del suddetto Piano, come indicato nella deliberazione della Giunta provinciale di cui al punto precedente, l’importo di euro 8.582.856,00, di cui euro 211.504,00 per l’assistenza tecnica, sul capitolo 256815 del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi del comma 5 dell’art 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
4. di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni relativi alle singole azioni previste nel Piano stesso;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

FP

Allegato parte integrante alla delibera della Giunta provinciale

**CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE
DEL "Piano per l'occupazione giovanile della
Provincia di Trento"
- GARANZIA GIOVANI**

(ai sensi dell'art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. del 9 maggio 2008)

LUGLIO 2014

PREMESSA

Con deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807 è stato approvato il "Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento" – Garanzia Giovani (di seguito denominato Piano GG). Al fine di contrastare la disoccupazione dei giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, esso prevede l'attivazione da parte della Provincia di una serie di percorsi. Il giovane che si iscrive all'iniziativa Garanzia Giovani potrà scegliere quale realizzare sulla base delle proprie caratteristiche e aspirazioni personali e dalla disponibilità delle misure attivate dall'Amministrazione provinciale.

Con i presenti "Criteri", la Provincia autonoma di Trento regola le modalità gestionali delle attività che compongono i seguenti percorsi del Piano GG:

- 1 Percorso A (schede 1-C, 3, 5 e 9 del Piano GG);
- 2 Percorso B (schede 2-A e 9 del Piano GG).

Le attività che compongono tali percorsi saranno oggetto di appositi avvisi per la presentazione di ipotesi progettuali.

Ai Soggetti attuatori dei vari percorsi l'Amministrazione riconoscerà le sovvenzioni solo a risultato come definiti nelle varie schede approvate del Piano GG di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807, escludendo di fatto ogni rimborso a costi reali.

Gli importi relativi alle indennità di partecipazione dei giovani inseriti nei vari percorsi del Piano GG non costituiscono oggetto di finanziamento al Soggetto attuatore delle attività, gli stessi saranno erogati direttamente dall'Amministrazione provinciale ai giovani partecipanti.

1. DEFINIZIONE DEI PERCORSI

1.1 Tipologie e caratteristiche delle azioni

Le azioni finanziabili all'interno dei percorsi A e B del Piano GG sono le seguenti:

Percorso	Azioni	Scheda Piano GG
PERCORSO A	Orientamento di II livello	1-C
	Formazione propedeutica	5
	Tirocinio	5
	Accompagnamento al lavoro	3
	Bonus occupazionale	9*
PERCORSO B	Formazione	2-A
	Tirocinio	2-A
	Bonus occupazionale	9*

Per quanto riguarda le caratteristiche delle azioni si rinvia a quanto indicato nel Piano GG e negli avvisi per la presentazione di progetti.

****L'azione Bonus occupazionale sarà gestita dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) il quale definirà attraverso proprie circolari le modalità di accesso e di erogazione, la durata e l'intensità della misura.***

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi di attuazione, per ogni edizione del percorso, ad esclusione del Bonus occupazionale, decorrono dalla data della comunicazione di autorizzazione all'avvio delle azioni o di autorizzazione tacita laddove prevista. Tali edizioni devono concludersi entro 12 mesi, salvo diversa specificazione nell'avviso.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI

Per poter avviare le edizioni dei percorsi è necessario raggiungere il numero di partecipanti minimo previsto per la specifica attività nell'avviso di riferimento.

AZIONI CHE COMPONGONO I PERCORSI:

A) ORIENTAMENTO DI SECONDO LIVELLO

Il processo orientativo è finalizzato ad esplorare in maniera approfondita l'esperienza di vita del soggetto per sollecitarne maturazione, pro attività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro. Questa azione risponderà al bisogno del giovane di riflettere sulla propria esperienza per progettare cambiamenti e/o sviluppi futuri.

Le caratteristiche dell'attività, i vincoli che devono essere rispettati e gli importi che saranno erogati sono definiti nel Piano GG e dagli avvisi per la presentazione delle ipotesi progettuali.

Criteria e modalità per l'attuazione del Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Garanzia Giovani

L'attività, riconosciuta esclusivamente a risultato (effettiva realizzazione delle ore di orientamento specialistico assegnate in funzione della profilazione dell'utenza), necessita della comunicazione preventiva del calendario all'Amministrazione, nonché riportate in apposito registro.

Qualora l'attività non venga realizzata nella misura prevista in funzione della profilazione, non potranno essere erogate le altre azioni che compongono il percorso.

B) FORMAZIONE

La fase di formazione può essere composta, in generale, dalle seguenti parti:

- aula e/o laboratorio;
- formazione individualizzata;
- supporto all'apprendimento.

In sede di avviso possono essere previste eventuali specifiche riferite ad esempio alle singole tipologie di intervento con riferimento alla natura delle parti attuabili, ai parametri di durata, alla suddivisione dell'intervento in percorsi o sottoarticolazioni, al numero minimo dei partecipanti, alle caratteristiche degli interventi e il valore del parametro CUS quota variabile e quota fissa riconosciuto.

B.1 Definizioni

Sono previste diverse tipologie di durata, così definite:

- 1 durata corsuale - durata *pro capite* della formazione d'aula e/o laboratorio e del tirocinio formativo (esclusa la formazione individualizzata);
- 2 durata progettuale - somma della durata dei moduli aventi contenuto diverso e delle eventuali sottoarticolazioni aventi contenuto diverso (aula e/o laboratorio, tirocinio formativo e di orientamento, esclusa la formazione individualizzata);
- 3 durata della formazione complessiva - somma delle durate dei moduli dell'intervento formativo e delle eventuali sottoarticolazioni aventi anche contenuto identico (aula e/o laboratorio, tirocinio formativo e di orientamento, comprese le fasi di formazione individualizzata).

Le attività di supporto non sono conteggiate in nessuna durata.

B.2 Sottoarticolazioni

Le sottoarticolazioni sono fasi o momenti di formazione differenziate per contenuto o per gruppi. Le sottoarticolazioni prevedono la suddivisione in gruppi solo per una parte della formazione dell'allievo. Esse devono garantire la medesima durata cumulativa di formazione d'aula e di tirocinio formativo e di orientamento *pro capite* per tutti gli allievi.

B.3 Attività di supporto all'apprendimento

Il supporto all'apprendimento è un'attività rivolta a tutti o alcuni allievi che consente di supportare e migliorare la dimensione psicologica o sociale dell'allievo e costituisce presupposto indispensabile al fine di una efficace fase di apprendimento e di un corretto inserimento lavorativo. Tale attività può essere rivolta a tutti o ai singoli allievi e deve concludersi entro i termini di attuazione previsti.

B.4 Formazione individualizzata

Si tratta di un'attività di formazione rivolta al singolo allievo, finalizzata a far fronte a specifiche necessità di apprendimento.

Il monte ore di formazione individualizzata potrà essere utilizzato anche in misura diversa per i vari destinatari a seconda delle esigenze relative ai medesimi.

C) TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

La durata del tirocinio formativo e di orientamento è definita nel Piano GG e nell'avviso per la presentazione delle proposte progettuali.

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento deve essere svolta presso un soggetto diverso dal Soggetto attuatore.

Il tirocinio formativo e di orientamento deve essere conforme a quanto stabilito dalle norme regionali/provinciali applicabili (in particolare per i tirocini attivati sul territorio della Provincia di Trento, la deliberazione della Giunta provinciale 19 maggio 2014, n. 737).

Le caratteristiche delle attività realizzabili (contesto locale/nazionale o extranazionale), i vincoli che devono essere rispettati e gli importi che saranno erogati sono definiti nel Piano GG e negli avvisi per la presentazione delle ipotesi progettuali.

L'attività verrà riconosciuta esclusivamente a risultato, e remunerata a costi standard a completamento del periodo di tirocinio (almeno il 70% della durata dello stesso) in funzione della sola profilazione dell'utenza.

Le azioni di tirocinio dovranno essere preventivamente comunicate attraverso l'utilizzo del sistema informativo di gestione e riportate in apposito registro.

Per il periodo di tirocinio si prevede, a beneficio del partecipante, una indennità di partecipazione di 70,00 euro lordi a settimana (secondo le modalità stabilite dalla già citata deliberazione della Giunta provinciale 19 maggio 2014, n. 737) a fronte di una frequenza pari ad almeno il 70% della durata del periodo di tirocinio e comunque non superiore a 1.800,00 euro lordi per l'intero periodo. Gli avvisi emessi dall'Amministrazione provinciale a valere sul Piano GG, stabiliranno la durata oraria minima settimanale del tirocinio.

Le ore di assenza non saranno conteggiate al fine dell'erogazione dell'indennità di partecipazione.

Eventuali assenze dovute a cause di forza maggiore potranno essere conteggiate ai soli fini del raggiungimento del 70% della frequenza complessiva delle ore di tirocinio.

L'erogazione delle indennità di partecipazione non costituiscono oggetto di finanziamento al Soggetto attuatore. Tali indennità saranno erogate, a fronte di attestazione da parte del Soggetto attuatore delle ore di effettiva partecipazione, direttamente dall'Amministrazione provinciale.

D) ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Tale attività ha la finalità di fornire al giovane elementi utili a definire il proprio ruolo in azienda e ad accompagnarlo nella prima fase di inserimento.

Si tratta di azioni propedeutiche e di accompagnamento alla ricerca di un'occupazione.

L'attività può prevedere l'attivazione di strumenti di ricerca attiva del lavoro, quali ad esempio il supporto alla ricerca di nuove opportunità lavorative e/o colloqui di lavoro, nonché la promozione del profilo del giovane presso le imprese.

Le caratteristiche dell'attività, i vincoli che devono essere rispettati e gli importi che saranno erogati sono definiti nel Piano GG e negli avvisi per la presentazione delle ipotesi progettuali.

Non può essere previsto accompagnamento al lavoro nei confronti del soggetto ospitante il tirocinio, essendo questa un'attività di scouting e incrocio di domanda e offerta. L'azione di accompagnamento al lavoro non può essere rendicontata precedentemente all'attivazione del tirocinio e nei confronti dei medesimi soggetti, dato che tale componente di attività è stata utilizzata per la stima della remunerazione.

L'attività, riconosciuta esclusivamente a risultato (effettivo inserimento nel mondo del lavoro dell'utenza coinvolta), non necessita della comunicazione preventiva del calendario all'Amministrazione né della compilazione di appositi registri.

Il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dagli avvisi e di idonea documentazione probatoria di cui al punto 10.2.

2. AFFIDAMENTO DI PARTE DI ATTIVITÀ A TERZI

Per l'attuazione degli interventi, il Soggetto attuatore è tenuto a gestire autonomamente le relative attività, attraverso l'utilizzo della propria organizzazione.

Fatta salva tale regola generale, detto soggetto, in talune tassative ipotesi autorizzate dalla Struttura provinciale competente e di seguito specificate, può rivolgersi all'esterno per ottenere un servizio qualificato, specialistico e di tipo integrativo, che non è in grado di fornire autonomamente. Tale fattispecie è definita "affidamento di parte delle attività a terzi" (categoria generale), all'interno della quale rientrano:

- la "delega di attività";
- l' "acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori".

2.1 Procedure per "affidamento di parte delle attività a terzi"

Nell'ambito delle procedure per l'affidamento di parte delle attività a terzi, sia che si tratti di regime di delega di attività, sia che si tratti di acquisizione di beni e servizi strumentali, sia per i contratti d'opera, per garantire maggior chiarezza, trasparenza e parità di trattamento, i Soggetti attuatori devono applicare le procedure ed i limiti previsti dalla normativa europea, nazionale e provinciale in materia di appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 in particolare i limiti per la trattativa diretta).

Tale normativa si applica esclusivamente alla quota di contributo pubblico concesso (non alla eventuale quota privata).

È vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni volto all'elusione delle procedure e dei limiti sopra richiamati.

Il ricorso all'affidamento ad un unico operatore è consentito qualora si tratti di beni e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 23/1990.

Non si applicano le procedure sopra richiamate per quanto riguarda gli oneri di locazione delle aule, calcolati quali quota parte di un contratto generale di locazione della struttura del Soggetto attuatore.

2.2 Affidamento di parte delle attività a soggetti non indipendenti

E' possibile per il Soggetto attuatore affidare parte delle attività a soggetti ad esso "non indipendenti", ossia tra i quali sussiste reciprocamente un legame formale o sostanziale di controllo o collegamento. Si precisa che tale fattispecie non configura un'ipotesi di "delega", secondo l'accezione qui sotto riportata e pertanto non è soggetta a vincoli specifici.

2.3 Delega di attività: definizione

Si parla di delega di attività quando il Soggetto attuatore affida a soggetti terzi lo svolgimento di parte di attività che costituisce l'oggetto principale della prestazione. Per soggetti terzi si intendono società e/o impresa/e, anche individuali, persone giuridiche, oppure personale dipendente di una società interinale. Non sono mai delegabili le azioni di Orientamento di II livello, di Tirocinio formativo e di orientamento, di Accompagnamento al lavoro, nonché le funzioni di direzione e controllo interno dell'intervento.

Non rientra nell'ambito della "delega di attività" il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo rese da professionisti individuali (lavoratori autonomi occasionali o professionali), nonché gli incarichi professionali attribuiti a studi individuali o associati. In tale ultima ipotesi deve essere lo stesso professionista titolare/associato dello studio a rendere la prestazione nell'ambito dell'intervento in modo da salvaguardare i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo allo stesso.

2.4 Delega di attività: forma e tempi di presentazione della richiesta

Qualora il Soggetto attuatore intenda delegare attività, la relativa richiesta deve essere formulata già in sede di presentazione dell'ipotesi progettuale, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi, indicando chi è il soggetto delegato, in cosa consiste l'attività delegata, l'importo che si intende delegare e le ragioni della delega. La delega è autorizzata con l'atto di approvazione del progetto.

In casi eccezionali, imprevedibili, sopravvenuti ed adeguatamente motivati, la richiesta di delega può essere formulata anche in corso di esecuzione dell'intervento, purché venga presentata preventivamente rispetto all'espletamento delle connesse attività. La Struttura provinciale competente alla gestione dell'intervento ha 30 giorni dalla richiesta preventiva effettuata dal Soggetto attuatore per verificare la sussistenza dei requisiti e per disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine:

1. il diniego dell'accoglimento dell'attività delegata (con conseguente non riconoscimento ad alcun fine);
2. la sospensione dell'attività delegata e la sua regolarizzazione (entro un termine prefissato dal responsabile della Struttura provinciale competente e comunque non inferiore a 10 giorni di calendario);
3. la semplice regolarizzazione dell'attività delegata (entro un termine prefissato dal responsabile della Struttura provinciale competente e comunque non inferiore a 10 giorni di calendario).

Trascorsi 30 giorni, il silenzio della Struttura provinciale competente equivale a provvedimento di accoglimento della richiesta di delega.

2.5 Delega di attività: vincoli

Nel caso in cui si intenda presentare richiesta di delega, devono essere osservati i seguenti obblighi:

1. la delega di attività non deve comportare la stipulazione di contratti per corrispettivi e conseguenti oneri fiscali di valore complessivo superiore al 30% del finanziamento approvato a preventivo al netto delle quote riferibili all'Orientamento di II livello e al tirocinio (anche in caso di sommatoria di atti di delega);
2. il Soggetto attuatore è a tutti gli effetti pienamente e direttamente responsabile del rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano l'attuazione degli interventi;
3. l'incarico relativo all'attività delegata deve sempre essere formalizzato prima dell'inizio dell'attività cui si riferisce e deve essere formalmente accettato per iscritto;
4. non deve sussistere nei confronti del soggetto delegato alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m. in materia di normativa antimafia, ove applicabile;
5. è fatto divieto al soggetto delegato di delegare a sua volta lo svolgimento delle attività affidate (divieto di sub delega);
6. sono delegabili le attività che determinano apporti integrativi e specialistici, di cui il Soggetto attuatore non sia in grado di disporre autonomamente;
7. il contratto stipulato tra il soggetto delegante e quello delegato deve essere dettagliato nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e delle tipologie delle forniture richieste e deve recare la specifica del valore delle singole prestazioni, beni/servizi affidati; esso deve inoltre contenere la previsione d'impegno da parte del soggetto delegato a fornire, qualora richiesto dall'Amministrazione, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento.

2.5.1 Delega di attività: eccezioni

Le seguenti fattispecie non si configurano come deleghe di attività:

- realizzazione di quote di attività didattica (nella quale sono comprese le attività di docenza, di codocenza, di formazione individualizzata e di tutoraggio - d'aula, di tirocinio formativo e di orientamento) da parte di:
 - istituzioni scolastiche e formative;
 - università, istituti e centri pubblici di ricerca;
- servizi educativi e formativi resi all'estero. Nel caso in cui una scuola straniera fornisca sia il servizio di docenza che di vitto e alloggio presso famiglie non è necessaria delega di attività. I soggetti attuatori possono ricorrere alle agenzie di viaggio o tour operator per la fornitura di "pacchetti turistici" secondo la formula del "tutto compreso" (che comprendono sia i servizi turistici, quali trasporto o alloggio dei partecipanti, sia le attività di docenza).

Tali fattispecie non configurandosi come delega di attività, non richiedono la preventiva comunicazione alla Struttura provinciale competente e non rientrano nel cumulo delle prestazioni per le quali è previsto il tetto massimo del 30% del finanziamento concesso.

2.5.2 Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori

L'affidamento a terzi di servizi aventi carattere meramente accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'intervento formativo non configura la fattispecie della "delega di attività" ed è pertanto sempre ammesso, purché tali servizi siano affidati a soggetti che li svolgono professionalmente. Si deve trattare di imprese che hanno detta attività nell'oggetto sociale e operano in quel mercato oppure in un mercato contiguo.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in questo ambito:

1. i servizi la cui cessione è obbligatoria. Ad esempio i servizi di assicurazione partecipanti - con liquidazioni destinate direttamente alle Compagnie di Assicurazione, I.N.A.I.L. o altri istituti;
2. i servizi che, per propria natura hanno carattere accessorio rispetto alle attività formative. Per esempio rientrano i servizi di vitto e alloggio, i servizi di trasporto; l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo; i servizi la cui cessione risulta connessa all'acquisizione di attrezzature a titolo di noleggio e l'affitto/locazione di aule con liquidazioni dirette ad imprese che prestano tali servizi. Gli esempi riportati rappresentano solo alcuni casi e non sono, quindi, da ritenersi un elenco esaustivo.

Tali servizi non necessitano di preventiva comunicazione alla Struttura provinciale competente.

In caso di mancato rispetto della disciplina stabilita per l'affidamento di parti di attività a terzi, non verrà riconosciuto il valore dei servizi irregolarmente affidati.

3 RAPPORTI GIURIDICI TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E IL SOGGETTO ATTUATORE DI INTERVENTI

La natura del finanziamento erogato per attività di tali fattispecie è quella della sovvenzione.

I rapporti giuridici fra la Provincia autonoma di Trento e il soggetto attuatore, beneficiario della sovvenzione, sono regolati dai presenti Criteria, che lo stesso si impegna a rispettare attraverso la sottoscrizione di specifiche Disposizioni Generali di Gestione. Tale atto dovrà essere trasmesso alla Struttura provinciale competente in sede di presentazione della proposta formativa.

Criteri e modalità per l'attuazione del Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Garanzia Giovani

La sovvenzione e l'inizio delle attività potranno essere condizionate all'accreditamento del/i soggetto/i attuatore/i secondo le norme stabilite negli avvisi alla presentazione dei progetti. I presenti Criteri integrano le Disposizioni Generali di Gestione.

4 DEFINIZIONE DELLE REGOLE PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE STANDARD PER COSTI UNITARI

L'Amministrazione provinciale determina, in sede di emissione degli avvisi inerenti i percorsi attivati il valore **ora corso (quota fissa)** che verrà riconosciuto in sede di richiesta di finanziamento, i parametri relativi all'articolazione degli interventi formativi, e gli elementi minimi richiesti per l'attuazione degli stessi (parametri attuativi minimi) e l'incidenza dei costi relativi alla presenza dei singoli corsisti rispetto al costo **ora corso (quota variabile)**.

Al fine della definizione del preventivo finanziario il costo massimo della parte formativa dell'intervento viene definito come segue:

- parametro costo unitario standard "ora corso quota fissa" moltiplicato per la durata della formazione complessiva;

+

- parametro costo unitario standard "ora allievo quota variabile" moltiplicato per il totale ore corsisti teorico.

L'importo così definito rappresenterà il valore massimo finanziabile per la parte formativa dell'intervento.

I singoli avvisi riporteranno, per ogni singolo intervento formativo, anche i parametri "**attuativi minimi**" di realizzazione quali: la presenza di sottoarticolazioni, del codocente, del tutor d'aula e/o di stage, il monte ore totale della formazione individualizzata erogata, delle attività di supporto, nonché l'incidenza percentuale della classificazione dei docenti (numerosità della classificazione "*senior*" rispetto al totale delle ore di docenza). Tale valore rappresenta lo "**standard attuativo minimo per la docenza**".

Pertanto il valore "*massimo finanziabile*" per l'intervento formativo, calcolato come sopra, presuppone la realizzazione dell'attività formativa tenendo in considerazione sia i parametri fisici (durata della formazione complessiva e numero dei corsisti) sia i parametri attuativi minimi (standard **attuativi minimi** e standard **attuativo minimo** per la docenza). Qualora il Soggetto attuatore proponga, in sede di presentazione dell'ipotesi progettuale, dei parametri fisici superiori a quanto richiesto (ove permesso) e/o dei parametri attuativi superiori ai minimi richiesti nei rispettivi avvisi, se la proposta risultasse finanziata, tali nuovi parametri (auto imposti) diverranno i nuovi parametri minimi da rispettare in sede di esecuzione dell'attività formativa. Parimenti il Soggetto attuatore è tenuto ad indicare nell'ipotesi progettuale le caratteristiche ed entità dei sussidi didattici, del materiale in dotazione individuale ai partecipanti, alle certificazioni o patentini rilasciabili e alle eventuali dotazioni tecnologiche che intenda garantire ai corsisti; tali elementi dovranno essere garantiti in sede di esecuzione dell'attività formativa pena la riduzione del finanziamento richiesto.

La determinazione del finanziamento massimo richiesto in sede di preventivo sarà realizzata attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati. Gli avvisi definiranno sia la tipologia formativa di appartenenza dell'azione, sia l'intervallo di durata entro la quale l'intervento formativo deve ricadere.

La corretta applicazione del meccanismo dei costi unitari standard richiede i seguenti passaggi:

- la determinazione dell'intervallo di durata a cui l'intervento formativo appartiene e quindi del costo unitario standard da applicare;
- l'applicazione del costo unitario standard ai parametri fisici e attuativi identificativi degli interventi formativi.

La determinazione dell'intervallo di durata avviene calcolando la durata della formazione complessiva dell'intervento. Nel caso di più attività all'interno dello stesso intervento formativo la durata media dell'intervento formativo viene calcolata ponderando i dati sulla durata e sui partecipanti a livello di attività.

In sintesi la definizione del finanziamento massimo concedibile viene effettuata:

- sulla base di due parametri identificativi dell'intervento formativo (durata e monte ore correnti);
- tenendo conto dei livelli attuativi minimi;
- considerando lo standard attuativo minimo riferito alla docenza.

5 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI IN REGIME DI COSTI FISSI CALCOLATI APPLICANDO TABELLE STANDARD PER COSTI UNITARI

Nel corso dell'attuazione degli interventi formativi in regime di tabelle standard per costi unitari il Soggetto attuatore dovrà, per ogni attività finanziata, ordinariamente rispettare:

- le durate definite in sede di finanziamento da parte dell'Amministrazione;
- i parametri attuativi minimi definiti negli avvisi, ovvero i parametri attuativi superiori ai minimi richiesti negli avvisi se auto imposti dal Soggetto attuatore;
- lo standard attuativo minimo riferito alla docenza stabilito negli avvisi;

pena la riduzione del finanziamento concesso come più avanti specificato.

La struttura dell'intervento potrà essere modificata, senza decurtazioni del finanziamento assegnato, solo entro determinati limiti specificati in sede di Avviso.

5.1 Definizioni e indici

I parametri attuativi minimi definiti nei rispettivi avvisi dimensionano per ogni intervento formativo: la durata d'aula/laboratorio, la durata delle sottoarticolazioni, le ore di docenza totali, le ore di tutoraggio d'aula, le ore di formazione individualizzata totali e le ore di supporto formativo totali. Taluni parametri attuativi possono essere anche non valorizzati negli avvisi essendo: o mai stati applicati in riferimento all'attuazione storica dell'intervento formativo o perché ritenuti poco significativi o non coerenti con l'intervento formativo.

Al fine della quantificazione dei parametri attuativi la figura dell'**assistente viaggi/visite guidate** è del tutto assimilata alla figura del tutor.

TABELLE PARAMETRI "ATTUATIVI MINIMI"

PARAMETRI	ORE MINIME	MEDIA % Durata Corsuale (Aula/Laboratorio + FaD Sincrona)
FORMAZIONE D'AULA/LABORATORIO	A_j	AP_j%
SOTTOARTICOLAZIONI	S_j	SP_j%
CODOCENZA	C_j	CP_j%
TUTOR	T_j	TP_j%
FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA	FI_j	FIP_j%
SUPPORTO FORMATIVO	SF_j	SFP_j%

dove, nell'avviso è previsto che, per l'intervento formativo **j-esimo**:

- **A_j** sta ad indicare il valore minimo della durata in ore dell'aula/laboratorio;
- **AP_j%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della formazione d'aula/laboratorio rispetto alla durata corsuale;
- **S_j** sta ad indicare il valore minimo in ore della somma delle sottoarticolazioni;
- **SP_j%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della somma delle sottoarticolazioni rispetto alla durata corsuale;
- **C_j** sta ad indicare il valore minimo della somma in ore della codocenza;
- **CP_j%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della somma della codocenza rispetto alla durata corsuale;
- **T_j** sta ad indicare il valore minimo della somma in ore del tutoraggio (comprensivo di tutor d'aula, di tutor del tirocinio formativo e di orientamento);
- **TP_j%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della somma del tutoraggio rispetto alla durata corsuale;
- **FI_j** sta ad indicare il valore minimo della somma in ore della formazione individualizzata;
- **FIP_j%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della somma della formazione individualizzata rispetto alla durata corsuale;
- **SF_j** sta ad indicare il valore minimo della somma in ore del supporto formativo;
- **SFP_j%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della somma del supporto formativo rispetto alla durata corsuale.

La composizione dei parametri attuativi minimi sopra richiamati definiscono rispettivamente:

- **il Livello attuativo Aula j-esimo = (A_j + S_j)**
somma dei parametri riferiti alle ore: d'aula/laboratorio e della durata complessiva delle sottoarticolazioni riferite all'intervento formativo **j-esimo**;
- **il Livello attuativo Corsista j-esimo = (C_j X i_C + T_j X i_T + FI_j X i_I + SF_j X i_S)**
somma dei parametri ponderati riferiti alle ore: di codocenza, di tutoraggio, formazione individualizzata e supporto formativo riferite all'intervento formativo **j-esimo**; e dove come fattori ponderali, rispetto al **valore di un'ora di docenza d'aula**, si definiscono:
i_C= indice valutazione economica Codocenza pari a 0,7 del valore della docenza d'aula;
i_T= indice valutazione economica Tutor pari a 0,6 del valore della docenza d'aula;
i_I= indice valutazione economica Formazione Individualizzata pari al valore della docenza d'aula;
i_S= indice valutazione economica Supporto Formativo pari al valore della docenza d'aula.

Qualora negli avvisi fossero riportati solamente i valori percentuali dei precedenti parametri, il calcolo del relativo monte ore avverrà tramite la moltiplicazione della durata corsuale prevista per il valore percentuale di ogni singolo parametro.

TABELLA "STANDARD ATTUATIVO MINIMO PER LA DOCENZA"

Il parametro attuativo minimo per la docenza definito nei rispettivi avvisi dimensiona per ogni intervento formativo la numerosità delle ore di formazione che dovranno essere svolte da personale docente classificato come senior (così come definito nei criteri generali).

CLASSIFICAZIONE	ORE MINIME	MEDIA % Ore di docenza complessive
DOCENTI SENIOR	DSj	DSPj%

dove, nell'avviso è previsto che, per l'intervento formativo **j-esimo**:

- **DSj** sta ad indicare il valore minimo della durata in ore delle attività di docenza effettuate da docenti/formatori classificati come senior;
- **DSPj%** sta ad indicare il valore minimo percentuale delle ore di formazione d'aula/laboratorio realizzate da docenti/formatori classificati come senior rispetto alle ore di docenza complessiva.

Qualora negli avvisi fosse riportato solamente il valore percentuale dello standard attuativo minimo per la docenza, il calcolo del relativo monte ore avverrà tramite la moltiplicazione del numero totale delle ore di docenza previste per il valore percentuale dello standard attuativo minimo per la docenza.

TABELLA "COSTI UNITARI STANDARD"

Per ogni intervento formativo attuato attraverso l'applicazione dei CUS l'Amministrazione definirà, nel rispettivo avviso, il valore dell'ora corso indicandone sia la quota fissa sia la quota variabile e l'incidenza percentuale dei costi relativi all'utenza sull'ammontare totale del parametro ora corso.

CUS	EURO/H
COSTO ORA CORSO quota fissa	CUS fisso j-esimo
COSTO ORA ALLIEVO quota variabile	CUS variabile j-esimo
INCIDENZA % COSTI CORSISTI SU COSTI TOTALI	CUSPj%

dove, nell'avviso è indicato che, per l'intervento formativo **j-esimo**:

- **CUS fisso j-esimo** sta ad indicare il valore della quota fissa del CUS Ora Corso;
- **CUS variabile j-esimo** sta ad indicare il valore della quota variabile del CUS Ora Corso (legato quindi all'effettiva partecipazione dei corsisti);
- **CUSPj%** sta ad indicare la percentuale del costo variabile legato ai corsisti rispetto al CUS Ora Corso.

Qualora negli avvisi fosse riportato solamente il costo Ora Corso e l'incidenza percentuale dei costi corsisti sui costi totali, il calcolo della relativa quota variabile avverrà tramite il prodotto del costo Ora Corso moltiplicato per l'incidenza percentuale e il risultato diviso per il numero dei corsisti previsti, mentre il calcolo della relativa quota fissa avverrà tramite la sottrazione dal costo Ora Corso del prodotto tra quota variabile e numero dei corsisti previsti.

5.2 Il calcolo del finanziamento pubblico a preventivo attraverso l'applicazione dei CUS

La determinazione del finanziamento massimo concedibile in sede di preventivo sarà realizzata attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati che consentano di applicare i parametri oggettivi definiti nel precedente paragrafo 5.1 alla parte formativa dell'intervento da presentare attraverso l'utilizzo della seguente formula:

FINANZIAMENTO MASSIMO A PREVENTIVO per l'attività j-esima =	[CUS fisso j-esimo x num. ore Formazione Complessiva della parte formazione] + [CUS variabile j-esimo x (num. totale delle ore di formazione teoriche previste per la totalità dei corsisti previsti + le ore complessive di formazione individualizzata e di supporto formativo previste)]
--	---

con **CUS fisso j-esimo** e **CUS variabile j-esimo** riferiti alla Tabella dei Costi Unitari Standard per l'intervento formativo j-esimo definiti nel rispettivo avviso.

Il finanziamento così calcolato, presuppone la realizzazione delle attività formative nel rispetto puntuale dei parametri relativi al **Livello attuativo Aula**, al **Livello attuativo Corsista** e allo **standard attuativo minimo per la docenza** definito nei rispettivi avvisi.

5.3 Il riconoscimento del finanziamento pubblico a consuntivo attraverso l'applicazione dei CUS

La determinazione del finanziamento pubblico da riconoscere in sede di consuntivo avverrà sulla base di indicatori fisici inerenti la realizzazione del singolo intervento formativo e delle attività in essa ricomprese, riguardanti la loro durata al termine e il numero di partecipanti effettivi nonché il rispetto dei livelli "attuativi minimi" e dello standard attuativo minimo riferito alla docenza.

In particolare, la parte di finanziamento relativo alla quota **CUS fissa dell'intervento formativo j-esimo** viene riconosciuta a consuntivo moltiplicando il costo **CUS fisso j-esimo** per la durata della formazione complessiva effettiva del corso; mentre la parte di finanziamento relativo alla quota **CUS variabile dell'intervento formativo j-esimo** viene riconosciuta moltiplicando il costo **CUS variabile j-esimo** per la somma delle ore frequentate dai corsisti (incluso anche le ore di formazione individualizzata e le ore di supporto formativo).

Ai fini del calcolo della quota variabile, per l'utenza che risulti formata, saranno conteggiate le ore teoriche previste nell'attività formativa, diversamente saranno considerate le ore effettive di frequenza.

Qualora l'Amministrazione intenda non applicare tale correttivo dovrà darne evidenza nei rispettivi avvisi.

Tasso di corsisti formati rispetto agli avviati

La quota di finanziamento riconosciuto come sopra descritto necessita di un correttivo basato sul tasso di partecipanti formati al fine di evitare distorsioni nell'applicazione del metodo. Poiché la quasi totalità del costo standard previsto dipende dalla durata dell'attività e quindi dal **CUS fisso dell'intervento formativo j-esimo**, può verificarsi che il finanziamento debba essere riconosciuto nella quasi interezza nonostante i partecipanti diminuiscano molto rispetto a quelli previsti in sede di avvio delle attività, come caso estremo, anche quando il corso giunga al termine con un solo corsista.

Per evitare tali risultati, e penalizzare le attività che riescono meno delle altre a mantenere invariato il "gruppo aula" vengono, di seguito, definiti i seguenti correttivi:

Tasso di corsisti formati rispetto agli avviati	Riduzione percentuale del CUS fisso j-esimo riferito alla durata del corso
100-40	0%
39,9-35	-5%
34,9-30	-10%
29,9-25	-15%
24,9-20	-20%
19,9-15	-30%
14,9-10	-40%
9,9-5	-50%
4,9-0	-60%

Si considera in ogni caso formato, ai soli fini del calcolo del tasso di corsisti formati, l'utente che nonostante non abbia terminato il percorso formativo (o non abbia raggiunto la percentuale di frequenza minima stabilita nei rispettivi avvisi) sia stato inserito positivamente nel mondo del lavoro. Il Soggetto attuatore dovrà dichiarare tale condizione e sarà cura dell'Amministrazione verificarne la veridicità.

Qualora l'Amministrazione intenda non applicare tale regola al calcolo del tasso di corsisti formati dovrà darne evidenza nei rispettivi avvisi.

Il Soggetto attuatore può, in sede di avvio gestionale dell'attività finanziata, ammettere all'attività formativa più utenti rispetto a quelli previsti nella propria ipotesi progettuale approvata dall'Amministrazione mantenendo inalterato il finanziamento concesso. Tali utenti potranno contribuire al raggiungimento del **tasso di corsisti formati** ancorché gli stessi non concorrano alla quantificazione dei **corsisti avviati**.

Rispetto dei parametri attuativi minimi

Per ogni azione formativa realizzata, a consuntivo verrà verificato anche il rispetto dei parametri "attuativi minimi", dando la possibilità al Soggetto attuatore di operare delle compensazioni tra i parametri "attuativi minimi" ovvero applicando delle riduzioni sul totale rimborsabile in funzione dello scostamento o meno dal valore soglia, per ogni singolo parametro attuativo, definito come [media – deviazione standard].

Nei rispettivi avvisi, per ogni intervento formativo, verrà indicato anche il massimo scostamento previsto per ogni singolo parametro attuativo calcolato come [media – deviazione standard]. Qualora il Soggetto attuatore preveda in sede di presentazione dell'ipotesi progettuale, dei parametri fisici superiori a quanto richiesto (ove permesso) e/o dei parametri attuativi superiori ai minimi richiesti nell'avviso, tali nuovi parametri diverranno i nuovi parametri minimi da rispettare in sede di esecuzione dell'attività formativa e lo scostamento sarà calcolato partendo da tali parametri (auto imposti).

In sede di attuazione dell'intervento formativo il Soggetto attuatore potrà quindi compensare il **Livello attuativo Aula** e il **Livello attuativo Corsista** modificando il valore di uno o più addendi contenuti nelle formule relative al:

- **Livello attuativo Aula j-esimo = (A_j + S_j)**
somma dei parametri riferiti alle ore: d'aula/laboratorio e della durata complessiva delle sottoarticolazioni riferite all'intervento formativo **j-esimo**;

- **Livello attuativo Corsista j-esimo** = $(C_j \times iC + T_j \times iT + FI_j \times iI + SF_j \times iS)$
somma dei parametri ponderati riferiti alle ore: di codocenza, di tutoraggio, formazione individualizzata e supporto formativo riferite all'intervento formativo **j-esimo** applicando i seguenti fattori ponderali:

iC= indice valutazione economica Codocenza pari a 0,7 del valore della docenza d'aula;

iT= indice valutazione economica Tutor pari a 0,6 del valore della docenza d'aula;

iI= indice valutazione economica Formazione Individualizzata pari al valore della docenza d'aula;

iS= indice valutazione economica Supporto Formativo pari al valore della docenza d'aula.

Il Soggetto attuatore potrà quindi in sede di realizzazione dell'attività, al fine di adattare lo svolgimento all'insorgere di casi particolari, modificare uno o più addendi delle rispettive formule per il calcolo del rispetto dei parametri attuativi minimi. Tali variazioni possono garantire il mantenimento del **Livello attuativo Aula** e del **Livello attuativo Corsista** non comportando nessuna riduzione ovvero modificare, in diminuzione, l'indice dei livelli attuativi in due modi: sopra o sotto la soglia data dallo scostamento anche di un solo parametro attuativo minimo dal valore limite dato dalla [media – deviazione standard].

Pertanto al realizzarsi di uno o l'altro dei due casi si prevede alternativamente:

- riduzioni e/o compensazioni tra i parametri "attuativi minimi" che non prevedano in ogni caso uno scostamento per ogni singolo parametro oltre il valore definito da [media – deviazione standard] per l'intervento formativo j-esimo.

In questo caso si applicherà un correttivo dato dalla seguente formula:

Riduzione = $[(\text{Livello attuativo Aula Preventivo} - \text{Livello attuativo Aula Consuntivo}) \times (\text{Costo Totale Preventivo} / \text{Livello attuativo Aula Preventivo})] + [(\text{Livello attuativo Corsista Preventivo} - \text{Livello attuativo Corsista Consuntivo}) \times (\text{Costo Totale Preventivo} / (\text{Livello attuativo Corsista Preventivo} \times \text{nr. Corsisti a preventivo}))]$

- riduzioni e/o compensazioni tra i parametri "attuativi minimi" che prevedano uno scostamento di almeno un parametro oltre il valore definito da [media – deviazione standard]; in questo caso si applicheranno due correttivi, il primo dato dall'applicazione della formula descritta all'alinea precedente e un secondo correttivo che prevede una riduzione del **CUS fisso j-esimo** orario del 10% per ogni 5% in meno rispetto alla soglia minima prevista ([media – deviazione standard]):

SCOSTAMENTO DAI PARAMETRI ATTUATIVI MEDI Sotto la soglia [Media – Deviazione Standard]	Riduzione percentuale del CUS fisso j-esimo alla durata del corso
- da 0,1 e fino al 5%	- 10%
- oltre 5% e fino al 10%	- 20%
- oltre il 10% e fino al 15%	- 30%
- oltre il 15% e fino al 20%	- 40%
- oltre il 20% e fino al 25%	- 50%
- oltre il 25% e fino al 30%	- 60%
- oltre il 30%	- 70%

Nel caso in cui siano previste più riduzioni si applica quella più gravosa.

Rispetto dello standard attuativo minimo per la docenza

In sede di consuntivo verrà verificato il rispetto dello standard attuativo minimo riferito alla docenza, applicando delle riduzioni sul totale rimborsabile in funzione dello scostamento o meno dal valore soglia definito come [media – deviazione standard].

Negli avvisi, per ogni intervento formativo, verrà indicato anche il massimo scostamento previsto per lo standard attuativo minimo riferito alla docenza calcolato come [media – deviazione standard].

Pertanto al realizzarsi di uno o l'altro dei due casi si prevede alternativamente la:

- riduzione dello standard attuativo minimo riferito alla docenza entro il valore dato da [media – deviazione standard], applicando un correttivo dato dalla seguente formula:

$$\text{Riduzione} = \left[\frac{(\text{Standard attuativo docenza minimo Preventivo} - \text{Standard attuativo docenza Consuntivo}) \times (\text{Costo Totale Preventivo} / (\text{Standard attuativo docenza minimo Preventivo} \times 6)) \right]$$
- riduzione dello standard attuativo minimo riferito alla docenza oltre il valore dato da [media – deviazione standard], in questo caso si applicheranno due correttivi, il primo dato dall'applicazione della formula sopra descritta e un secondo correttivo che prevede una riduzione del costo unitario standard quota fissa del 10% per ogni 3% in meno rispetto alla soglia minima prevista ([media – deviazione standard]):

SCOSTAMENTO DALLO STANDARD ATTUATIVO MINIMO PER LA DOCENZA Sotto la soglia [Media – Deviazione Standard]	Riduzione percentuale del CUS fisso j-esimo alla durata del corso
- da 0,1 e fino a 3%	- 10%
- oltre il 3% e fino al 6%	- 20%
- oltre il 6% e fino al 9%	- 30%
- oltre il 9% e fino al 12%	- 40%
- oltre il 12% e fino al 15%	- 50%
- oltre il 15% e fino al 18%	- 60%
- oltre il 18%	- 70%

Pertanto il finanziamento massimo a consuntivo relativo all'applicazione dei CUS sarà così calcolato:

<p>FINANZIAMENTO MASSIMO A CONSUNTIVO per l'attività j-esima =</p>	<p>[CUS fisso j-esimo x num. ore Formazione Complessiva della parte formativa realizzata] + [CUS variabile j-esimo x (num. totale delle ore di formazione effettivamente partecipate da parte dei corsisti (al lordo delle eventuali franchigie previste) comprensive delle ore effettive di formazione individualizzata e di supporto formativo)] - [eventuali RIDUZIONI (parametri attuativi minimi e standard attuativo minimo per la docenza) + eventuale RIDUZIONE TASSO FORMATI rispetto ai corsisti avviati].</p>
---	---

6 MODALITA' DI DEFINIZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLE AZIONI NON FORMATIVE

6.1 Orientamento di II livello

La determinazione del finanziamento per questa azione viene calcolata a preventivo applicando un costo unitario standard pari a euro 34,00 per ogni ora di orientamento prevista.

A consuntivo il costo unitario standard sarà riconosciuto solamente per le ore effettivamente realizzate e regolarmente documentate a registro.

6.2 Tirocinio

La determinazione del finanziamento per questa azione viene calcolata a preventivo applicando costi standard a risultato così come definiti nel Piano GG, in rapporto al numero di utenti iscritti e alla relativa profilazione.

A consuntivo sarà corrisposta una remunerazione applicando i medesimi costi standard a risultato, al termine del periodo di tirocinio con una frequenza di almeno il 70% della durata dello stesso.

6.2.1 Tirocinio all'estero

L'azione di tirocinio all'estero, non considerata nel preventivo finanziario, sarà oggetto di ulteriore finanziamento e rimborsata a fronte dell'effettiva attivazione della medesima secondo gli importi codificati per il Programma Erasmus +. Anche per le eventuali azioni di tirocinio all'estero verrà corrisposto una remunerazione applicando i medesimi costi standard a risultato, al termine del periodo di tirocinio con una frequenza di almeno il 70% della durata dello stesso.

L'Amministrazione potrà prevedere negli avvisi di concedere indennità agli utenti frequentanti le attività di tirocinio all'estero secondo gli importi codificati per il Programma Erasmus + nonché le modalità di erogazione delle stesse.

6.3 Accompagnamento al lavoro

L'azione di accompagnamento al lavoro, non considerata nel preventivo finanziario, sarà oggetto di ulteriore finanziamento e rimborsata a fronte di attivazione di un rapporto di lavoro, avente le caratteristiche previste nel Piano GG, entro 60 giorni dal termine del tirocinio formativo e di orientamento.

In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'importo sarà riproporzionato in ragione della durata effettiva.

L'importo verrà comunque concesso per l'intero qualora la conclusione anticipata avvenga successivamente ai 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o somministrazione 6-12 mesi, o ai 12 mesi nei casi restanti.

7 ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

7.1 Disposizioni comuni di attuazione

7.1.1 Comunicazione preventiva in luogo di autorizzazione

A tutti gli adempimenti che prevedono un atto di consenso da parte della Provincia autonoma di Trento si applica l'istituto della comunicazione preventiva in luogo di autorizzazione. La Struttura provinciale competente alla gestione dell'intervento ha 30 giorni dalla comunicazione preventiva effettuata dal Soggetto attuatore per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e per disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine:

4. il diniego dell'accoglimento dell'attività oggetto di comunicazione preventiva e l'interruzione della stessa (con conseguente non riconoscimento ad alcun fine);
5. la sospensione dell'attività e la sua regolarizzazione (entro un termine prefissato dal responsabile della Struttura provinciale competente e comunque non inferiore a 10 giorni di calendario);
6. la semplice regolarizzazione dell'attività (entro un termine prefissato dal responsabile della Struttura provinciale competente e comunque non inferiore a 10 giorni di calendario).

Trascorsi 30 giorni, il silenzio della Struttura provinciale competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

7.1.2 Utilizzo del sistema informatico

La gestione degli interventi deve avvenire attraverso l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione dall'amministrazione e accessibile tramite autenticazione sul sito della Struttura provinciale competente. Attraverso tale sistema si può, a titolo esemplificativo, gestire il calendario, redigere il rendiconto.

7.1.3 Semplificazione nell'invio dei documenti

I documenti prodotti dal sistema informatico possono essere firmati digitalmente e inviati tramite posta elettronica certificata, o stampati e inviati secondo le modalità indicate nel successivo punto 7.1.5.

7.1.4 Raggruppamento di imprese

Nel caso in cui il Soggetto attuatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo (ATI, RTI, ecc.), la costituzione del raggruppamento deve avvenire prima di qualsiasi attività legata al progetto (fatta eccezione per l'attività di progettazione).

Deputata ad intrattenere i rapporti con la Provincia e a rappresentare il raggruppamento temporaneo è l'impresa capogruppo definita nell'atto costitutivo; tale società/ente deve essere munita di mandato con rappresentanza e pertanto le firme sui documenti amministrativi possono essere apposte solo dal legale rappresentante della capogruppo.

7.1.5 Modalità di trasmissione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

La trasmissione delle comunicazioni avviene preferibilmente tramite posta elettronica certificata con firma digitale del documento, oppure il documento può essere stampato e firmato e:

- inviato in formato pdf tramite posta elettronica certificata allegando scansione del documento di identità del sottoscrittore;
- consegnato in formato cartaceo alla Struttura provinciale competente;
- inoltrato via fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza;

Criteria e modalità per l'attuazione del Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Garanzia Giovani

- spedizione via posta ordinaria oppure, nei casi indicati, tramite raccomandata A.R.;
- tramite PI.TRE per gli enti pubblici federati.

7.1.6 Documentazione e modulistica

La normativa, la documentazione e la modulistica di riferimento per la presentazione e la gestione degli interventi cofinanziati sono disponibili sui seguenti siti web:

- www.fse.provincia.tn.it
- www.agenzialavoro.tn.it

7.2 Informazione e pubblicità

La Provincia autonoma di Trento e il Ministero del Lavoro e Politiche sociali effettueranno azioni di promozione degli interventi verso gli utenti. Ciò avverrà anche attraverso gli sportelli di informazione e orientamento dell'Amministrazione provinciale nonché attraverso i Centri per l'impiego, i siti istituzionali dell'Amministrazione provinciale, nonché sportelli e siti delle associazioni di categoria e dei padronati.

Il Soggetto attuatore è invece tenuto ad effettuare **attività di informazione** ai destinatari dell'attività dando evidenza del cofinanziamento del Fondo sociale europeo e della YEI. Le attività di comunicazione effettuate dovranno rispettare quanto previsto dalle "Linee guida per le attività di comunicazione della garanzia per i giovani in collaborazione con le regioni" approvate con deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666.

In particolare, ogni iniziativa, supporto e atto di comunicazione o diffusione inerente alla Garanzia Giovani deve obbligatoriamente recare in testa, da sinistra a destra:

- l'emblema dell'Unione europea, con il riferimento al Fondo sociale europeo e all'Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile;
- il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il logo della Provincia autonoma di Trento.

Eventuali altri loghi di partner vanno apposti in diversa posizione e non allo stesso livello dei simboli sopra descritti e non fanno parte della testata. Inoltre la loro dimensione non deve eccedere quella dell'emblema dell'Unione europea.

S.1 PUBBLICITA'

In caso di irregolare realizzazione dell'attività di informazione, il finanziamento riconosciuto in sede di verifica rendicontuale sarà decurtato del 3% fino ad un massimo di euro 2.500.

7.3 Individuazione dei partecipanti

I giovani dovranno finalizzare l'adesione ai percorsi della Garanzia Giovani recandosi presso un Centro per l'impiego della Provincia autonoma di Trento.

I Centri per l'impiego della Provincia autonoma di Trento, attraverso l'attività di accoglienza, presa in carico ed orientamento, verificheranno che il giovane sia in possesso dei requisiti per accedere alla garanzia giovani.

Al momento dell'adesione alla Garanzia Giovani i giovani devono possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 15 e i 29 anni, ovvero possono accedere alla Garanzia a partire dal compimento del 15° anno e fino al giorno prima del compimento del 30° anno di età;
- disoccupati ai sensi del d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i.;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;
- residenza nelle regioni/province italiane ammesse a beneficiare del Programma YEI.

I requisiti sopra elencati devono essere dichiarati dal giovane con autodichiarazione resa sensi del DPR 445/2000.

Gli avvisi alla presentazione delle ipotesi progettuali definiscono altri eventuali requisiti di accesso alle attività aggiuntivi rispetto a quelli generali previsti per la Garanzia Giovani (ad esempio: titolo di studio, ecc.) nonché le eventuali precedenza e/o priorità. Anche questi ultimi eventuali altri requisiti devono essere posseduti al momento dell'adesione alla Garanzia Giovani. Il possesso da parte dell'utente di eventuali priorità e/o precedenza saranno verificate dall'Amministrazione.

Nel **PERCORSO A** (cfr. precedente punto 1.1) i Centri per l'impiego della Provincia autonoma di Trento segnaleranno al Soggetto attuatore, attraverso l'utilizzo del sistema informativo, gli allievi iscritti a ciascun percorso. Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere alla raccolta delle schede anagrafiche degli iscritti e trasmetterle all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di avvio del percorso.

Nel **PERCORSO B** (cfr. precedente punto 1.1) i giovani, dopo aver aderito al percorso presso un Centro per l'impiego della Provincia autonoma di Trento, saranno contattati per effettuare una fase di orientamento specialistico ai percorsi formativi.

I giovani effettueranno l'iscrizione al singolo intervento formativo presso il Soggetto attuatore secondo le tempistiche e le modalità previste in appositi avvisi per l'utenza.

Il Soggetto attuatore comunicherà all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di avvio del corso il nominativo degli allievi iscritti.

Non è consentito il ritiro da un intervento per iscriversi ad un altro, così come non è consentita l'adesione o l'iscrizione a più di un percorso.

In caso di ritiro di un allievo da un percorso, in presenza di gravi motivi, l'Amministrazione valuterà se riammettere il giovane ad altre azioni della Garanzia Giovani.

Ai fini della valutazione sulla gravità del motivo addotto a sostegno della richiesta, l'Amministrazione, tenuto conto della definizione di grave motivo contenuta nell'art. 2 del Decreto Ministeriale 21.07.2000, n. 278, individua la seguente casistica alla quale intende attenersi secondo principi di logica e imparzialità:

1. lutto di parenti fino al terzo grado e affini di secondo grado;
2. assistenza domiciliare dei familiari conviventi;
3. assistenza per ricoveri ospedalieri dei familiari, conviventi e non, entro il 3° grado;
4. assistenza a familiari non conviventi entro il 2° grado;
5. inserimento dei figli nella scuola materna e nido;
6. partecipazione a processi civili o penali in qualità di attore, convenuto o testimone;
7. altri eventi, attinenti al giovane o alla sua famiglia, motivati o documentati, che abbiano carattere:
 - eccezionale, e cioè che non si verificano usualmente;
 - urgente, poiché richiedono un impegno da fornirsi nel minor tempo possibile;
 - indifferibile, in quanto non possono essere rinviati ad un momento successivo;
 - imprevedibile, perché non gestibili con un certo anticipo.

L'Amministrazione richiederà al giovane un'autocertificazione che dovrà contenere tutte le informazioni utili per poter procedere agli opportuni controlli.

La sottoscrizione dall'interessato del patto di servizio e dell'iscrizione al percorso, deve considerarsi quale dichiarazione di volontà di partecipazione all'intervento progettuale; questa si configura giuridicamente quale mera dichiarazione di intenti e pertanto non potrà essere considerata vincolante sotto il profilo giuridico. La non partecipazione del giovane all'intervento comporterà comunque l'esclusione da altre azioni dal Piano GG.

Uditori

E' possibile consentire la frequenza agli interventi a persone non formalmente iscritte allo stesso (uditori). In tal caso, la partecipazione di tali soggetti avviene ad esclusiva responsabilità del Soggetto attuatore e non può comportare oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Gli uditori non acquisiscono alcun diritto in ordine alla partecipazione alle azioni e non concorrono al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. La partecipazione degli stessi deve essere gratuita.

7.4 Assicurazione dei partecipanti

Prima dell'avvio dell'intervento, il Soggetto attuatore deve:

- provvedere all'apertura di apposite posizioni assicurative presso **I.N.A.I.L.** (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) a favore dei partecipanti (in età lavorativa) delle attività aventi contenuto formativo e non, qualora gli stessi non siano già coperti da analoghe garanzie. Ai fini della classificazione delle attività da assicurare il Soggetto attuatore dovrà utilizzare la voce **0611 per le parti inerenti la formazione**, mentre sarà tenuto ad utilizzare la pertinente voce "*per le lavorazioni prevalenti*" per le parti di tirocinio svolte in azienda. Si rimanda in particolare alla **circolare I.N.A.I.L. n. 0003337 di data 13 maggio 2014**;
- stipulare, qualora non già esistenti, idonee polizze assicurative **RCO** (responsabilità civile obbligatoria) e **RCT** (responsabilità civile verso terzi) presso una agenzia assicurativa abilitata, che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività assegnate. I massimali garantiti sia per le polizze RCO sia per le polizze RCT dovranno essere pari o superiori a due milioni di euro per sinistro, con una franchigia massima di 1.000,00 euro;
- stipulare per ogni partecipante, qualora non già esistenti, idonee **polizze assicurative infortuni** presso un'agenzia assicurativa abilitata. Dette polizze assicurative devono prevedere risarcimenti per invalidità permanente (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00, con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 5% dell'importo da garantire) e morte (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00 con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 5% dell'importo da garantire) durante tutti i periodi di svolgimento delle attività.

Qualora le polizze già esistenti prevedano massimali inferiori, il Soggetto attuatore è tenuto ad integrarle prima dell'avvio dell'intervento.

Tali adempimenti devono riguardare tutti gli iscritti ed essere validi per l'intera durata dell'intervento.

Gli estremi delle posizioni assicurative e delle polizze di cui sopra devono essere inserite dal Soggetto attuatore nel sistema informatico prima dell'avvio del relativo intervento; in caso contrario, non sarà consentito l'accesso alla sezione calendario del sistema informatico e dunque l'avvio dell'intervento.

In caso di inserimento di un nuovo allievo, il Soggetto attuatore è tenuto ad integrare quanto già stipulato e a inserire nel sistema informatico gli estremi dell'integrazione prima di tale inserimento.

I costi sostenuti per l'apertura di dette posizioni e polizze si devono ritenere remunerati nella sovvenzione assegnata.

S.2 COPERTURA ASSICURATIVA

1)

- a) Nel caso di assenza di copertura assicurativa per i rischi richiesti, a favore di tutti gli iscritti e/o per l'intero periodo di svolgimento del corso, si provvederà alla riduzione dell'importo complessivamente rendicontato dal Soggetto attuatore, al netto di eventuali altre decurtazioni effettuate in sede di verifica rendicontuale, in misura pari alla percentuale di ore del percorso

non regolarmente coperte da polizza assicurativa. Nell'ipotesi in cui l'irregolarità nella copertura riguardi più del 5% delle ore del percorso, si provvederà alla decurtazione di un ulteriore 6% degli oneri complessivamente ammessi in sede di verifica rendicontuale.

b) Nel caso l'irregolarità di cui sopra sia rilevata in corso di svolgimento dell'intervento e manchi più del 10% della durata del percorso al termine del percorso stesso, si provvederà inoltre a diffidare il Soggetto attuatore a sospendere immediatamente l'attività in corso sino alla regolarizzazione delle polizze. In caso di mancata regolarizzazione entro 20 giorni, si procederà alla revoca totale del finanziamento.

2)

a) Nel caso in cui i massimali delle polizze assicurative siano inferiori al minimo previsto, si applicano le sanzioni di cui al capoverso precedente, ridotte della metà.

b) Nel caso l'irregolarità riguardante i massimali sia rilevata in corso di svolgimento dell'intervento e manchi più del 10% delle ore del percorso al termine del percorso stesso, si provvederà inoltre a diffidare il Soggetto attuatore ad adeguare i massimali delle polizze assicurative. In caso di mancata regolarizzazione entro 20 giorni, le sanzioni di cui al punto 1), lettera a) si applicano per intero.

In ogni caso il Soggetto attuatore dovrà regolarizzare le posizioni I.N.A.I.L..

7.5 Docenti e altro personale impiegato nell'intervento

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare i curricula professionali, sottoscritti in originale, di tutti i collaboratori esterni e interni (escluso il personale di segreteria) coinvolti nella realizzazione delle attività, da esibire a richiesta dell'amministrazione.

Nel calcolo delle ore di docenza, codocenza, tutoraggio, assistenza tirocinio formativo e di orientamento ecc., ai fini della rendicontazione non sono ammesse frazioni di ora e pertanto la somma totale delle ore deve sempre dare un numero intero (l'eventuale frazione di ora eccedente la somma delle ore, non sarà riconosciuta).

7.5.1 Docenti e codocenti

Il Soggetto attuatore è responsabile della classificazione dei docenti/codocenti, da effettuarsi secondo le indicazioni sotto riportate.

È possibile classificare come docente/codocente senior colui che possiede una o più delle seguenti caratteristiche, che devono essere chiaramente indicate nei relativi curricula:

- svolge attività di insegnamento universitario, con esperienza almeno triennale nella materia di insegnamento;
- è in possesso di una esperienza lavorativa o di docenza almeno quinquennale nel settore/materia oggetto di insegnamento (l'anno è considerato appieno se in quel periodo l'attività interessata è risultata la prevalente del soggetto).

Coloro che non possiedono i requisiti per essere classificati come docente/codocente senior, devono essere classificati quali docenti/codocenti junior.

La Struttura provinciale competente effettua dei controlli sui curricula dei docenti, anche in sede di verifica rendicontuale, per verificare la correttezza della classificazione operata dal Soggetto attuatore.

7.5.2 Tutor

I tutor sono coloro che si occupano di facilitare l'apprendimento dei diversi contenuti formativi sviluppati:

- tutor d'aula: personale/professionista del soggetto attuatore che segue l'apprendimento in aula; è ammesso che il tutor d'aula svolga attività al di fuori delle ore d'aula purché queste non siano prevalenti (in ogni caso dovrà riportare sul registro d'aula tale attività);

Criteri e modalità per l'attuazione del Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Garanzia Giovani

- tutor di tirocinio formativo e di orientamento: personale/professionista del soggetto attuatore che segue l'apprendimento all'interno del tirocinio;
- tutor aziendale: dipendente/incaricato dell'azienda che ospita l'allievo durante il tirocinio formativo e di orientamento. Tale figura non ha limiti di orario, non è remunerata e non rientra nei vincoli previsti a carico del Soggetto attuatore.

7.5.3 Assistenza e accompagnamento in viaggi di studio e visite guidate

In occasione di viaggi di studio e visite guidate possono essere previste delle prestazioni per assistenza - coordinamento di gruppo (una persona per ogni corso oltre alla docenza). L'attività di assistenza deve essere documentata sul registro presenze ed è assimilata all'attività del tutor.

7.5.4 Incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati

Al fine di innalzare lo standard qualitativo degli interventi e perseguire un'adeguata specializzazione delle figure che partecipano all'attuazione dell'intervento formativo, si stabiliscono alcune fattispecie di incompatibilità tra figure professionali.

Nello specifico, si riportano di seguito le incompatibilità per le diverse figure all'interno dello **stesso modulo formativo**:

- allievo: incompatibilità assoluta con le figure di docente/codocente e/o tutor;
- docente/codocente: incompatibilità assoluta con le figure di allievo e/o tutor;
- tutor: incompatibilità assoluta con le figure di allievo e/o docente/codocente.

7.5.5 Dispense e materiale didattico

Le dispense e il materiale didattico, devono riportare gli elementi obbligatori di cui al paragrafo 6.2 Informazione e pubblicità, oltre ai seguenti:

- il nominativo dell'autore o curatore con la specificazione che questi è il solo responsabile della pubblicazione/comunicazione e che la Commissione europea e la Provincia autonoma di Trento declinano ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute;
- l'indicazione del titolo dell'intervento a cui si riferisce.

E' vietata la riproduzione di tali materiali con qualsiasi mezzo o il loro riutilizzo per qualsiasi fine, fatta salva la possibilità di riutilizzare tali sussidi, senza esposizione di spese, per ulteriori attività formative finanziate dalla Provincia autonoma di Trento.

Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo il riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore. Il Soggetto attuatore deve comunicare preventivamente alla Struttura provinciale competente l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato/prodotto, che possano limitarne l'utilizzo nel modo e nel tempo. I diritti di proprietà e/o di utilizzo e di sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dal Soggetto attuatore rimangono di titolarità esclusiva della Provincia autonoma di Trento, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

7.6 Calendario delle attività

Il Soggetto attuatore deve comunicare il calendario delle azioni (data, luogo di svolgimento, orario, argomento) preventivamente rispetto alla realizzazione, utilizzando il sistema informatico al fine di consentire anche lo svolgimento delle funzioni di controllo ispettivo.

Ogni variazione di calendario deve essere effettuata utilizzando sempre il sistema informatico, nel quale è possibile modificare l'orario fino ad un'ora e mezza prima dell'inizio previsto.

Eccezionalmente, per esigenze intervenute ed impreviste, è possibile comunicare l'annullamento o il cambio di orario anche successivamente all'inizio previsto, dandone comunicazione ai funzionari della struttura competente in materia di lavoro, all'indirizzo di posta elettronica formazione.controllo@provincia.tn.it. Tale comunicazione deve pervenire necessariamente entro un'ora dopo l'inizio previsto, corredata da idonea motivazione. Sarà cura del Soggetto attuatore conservare copia della posta elettronica inviata.

Ogni inserimento e modifica di calendario devono essere stampati da parte del Soggetto attuatore per avere la conferma dell'avvenuto inserimento a sistema. In caso di contenzioso farà fede la stampa da sistema, che deve essere conservata presso il Soggetto attuatore.

S.3 CALENDARIO

Nel caso si rilevino incongruenze tra il calendario comunicato nei modi sopra previsti e le attività realizzate, il costo di queste ultime non sarà riconosciuto.

7.7 Variazioni progettuali

I progetti approvati possono subire in fase di attuazione delle variazioni per rispondere ad eventuali esigenze sopravvenute. Non possono essere modificati i seguenti elementi:

- le figure professionali in uscita (ove previste);
- gli obiettivi formativi;
- il finanziamento massimo approvato eventualmente integrato;
- i parametri-soglia di costo stabiliti nei presenti Criteria, dal Piano GG o dagli avvisi alla presentazione di progetti.

Per ciascun intervento è necessario inoltre che siano rispettati il numero minimo di allievi e i parametri di durata stabiliti nel Piano GG o negli avvisi, nonché gli eventuali contenuti obbligatori previsti per ciascuna azione.

Ogni modifica del progetto deve essere preventivamente comunicata alla Struttura provinciale competente, che si riserva di effettuare eventuali contestazioni al Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa (precedente punto 7.1.1). E' cura del Soggetto attuatore inserire tali modifiche nel sistema informatico.

Non sono ammesse modifiche al preventivo finanziario approvato eventualmente integrato; in fase di verifica rendicontuale sarà accertato il rispetto dei parametri e delle soglie di costo stabilite nel Piano GG o negli avvisi.

7.8 Variazioni del numero di allievi

7.8.1 Nuovi inserimenti di utenti

Nel PERCORSO B è possibile introdurre nuovi utenti ad attività avviata purché il nuovo utente abbia la possibilità di frequentare almeno il 70% della durata corsuale approvata, restando in ogni caso inalterato il finanziamento già assegnato.

7.8.2. Ritiri e superamento del tetto massimo di assenze

Per "partecipante ritirato" si intende colui che, regolarmente iscritto ad un percorso, formalizza per iscritto al Soggetto attuatore la propria rinuncia alla frequenza, mentre per "partecipante che ha superato il tetto massimo di assenze" colui che accumula un numero di ore di assenza che comprometta l'acquisizione del certificato di frequenza secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 7.10.

Il Soggetto attuatore è tenuto a monitorare la frequenza degli allievi e a comunicare alla Struttura provinciale competente il nominativo dei partecipanti che si sono ritirati o che hanno superato il tetto massimo di assenze consentite e che pertanto non possono più risultare formati. Al fine del calcolo delle ore di presenza, l'assenza giornaliera deve essere arrotondata sempre alla mezz'ora

per eccesso.

La comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla data del ritiro o dalla data nella quale si è verificato il superamento delle percentuali sopra richiamate. Dal momento del ritiro o del superamento del tetto massimo di assenze non sono più riconoscibili i costi relativi a tali allievi.

S.4 RITIRO DEI PARTECIPANTI O SUPERAMENTO DEL TETTO MASSIMO DI ASSENZE

Qualora il Soggetto attuatore non provveda a comunicare l'eventuale ritiro dei partecipanti o il superamento del tetto massimo di assenze nei termini previsti, si procederà alla riduzione di 0,5%, per ogni partecipante non comunicato, dei costi riconosciuti relativi al totale del percorso fino ad un massimo di euro 5.000,00.

7.9 Registri

Lo svolgimento di ogni intervento deve essere accompagnato dalla compilazione dei registri. Il Soggetto attuatore è obbligato ad utilizzare i registri consegnati dall'Amministrazione dotati, fin dall'origine, di un codice identificativo che rende ciascun registro unico e non riproducibile.

I registri di corso devono essere ritirati dai Soggetti attuatori presso l'Amministrazione. Una volta ritirati i registri, il Soggetto attuatore è tenuto a compilare l'apposita sezione nel sistema informatico di gestione, agganciando il codice registro all'intervento. L'assegnazione del codice registro all'intervento deve essere effettuata dal Soggetto attuatore prima della compilazione del registro stesso.

L'Amministrazione può in qualsiasi momento chiedere la visione e/o la restituzione dei registri consegnati al Soggetto attuatore che non risultino agganciati ad alcun intervento.

S.5 AGGANCIO DEI REGISTRI

Nel caso di manomissione del registro e/o del codice identificativo o di utilizzo di registro privo di codice generato dall'Amministrazione la relativa attività non verrà considerata documentata ai fini dell'erogazione del finanziamento.

Nel caso in cui si utilizzi un registro fornito dall'Amministrazione provinciale il cui codice non risulti agganciato all'intervento, ovvero venga agganciato in tempi successivi rispetto all'attività ivi documentata, le ore realizzate prima dell'aggancio del registro verranno riconosciute nella misura di due terzi del valore della quota fissa del parametro CUS.

La funzione dei registri è quella di consentire la documentazione dell'attività effettuata e sulla base di questi viene eseguita la successiva attività di rendicontazione finalizzata alla liquidazione del finanziamento. I registri costituiscono parte integrante della documentazione per la rendicontazione.

I registri devono essere compilati quotidianamente in ogni loro parte, conservati sotto l'esclusiva responsabilità del Soggetto attuatore e messi a disposizione dei funzionari competenti per ogni verifica, secondo le seguenti modalità:

- durante lo svolgimento dell'intervento: presso la sede dell'intervento;
- al di fuori dell'orario di svolgimento dell'intervento: presso la sede dell'intervento oppure presso la sede del Soggetto attuatore;
- a conclusione dell'intervento: presso la sede del Soggetto attuatore.

Tutte le annotazioni apposte sui registri devono essere effettuate con inchiostro indelebile. Le eventuali correzioni devono consentire la lettura delle scritture preesistenti ed essere effettuate sotto la forma di "VISTO" da annotare sul registro con la sottoscrizione del docente/orientatore/tutor. In particolare, il docente/orientatore/tutor deve necessariamente sottoscrivere le correzioni relative a:

- data;
- descrizione della materia o dell'argomento trattato;

Criteri e modalità per l'attuazione del Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Garanzia Giovani

- ora di inizio e di fine dell'attività;
- nominativo dei partecipanti;
- firme dei partecipanti presenti;
- annotazioni delle assenze;
- rilevazione numerica dei partecipanti presenti e di quelli assenti.

I registri si suddividono nelle seguenti categorie, a seconda della tipologia di attività nell'ambito della quale si utilizzano:

- a) "registro presenze d'aula e supporto di gruppo": per le attività d'aula e supporto di gruppo. Tale registro deve riportare l'elenco nominativo dei partecipanti e le relative firme di presenza, l'orario di lezione giornaliero, l'argomento delle singole lezioni, nonché le firme leggibili di docenti, codocenti, tutor d'aula, supporto ed eventuali assistenti di viaggio. All'inizio di ciascuna lezione devono essere apposti l'orario d'inizio, la materia, la firma del docente/assistente di supporto, le firme degli allievi presenti o, in alternativa, riportata la dicitura "assente" nelle apposite sezioni destinate alle firme degli allievi nel caso questi ultimi risultino assenti all'ora prevista per l'inizio della lezione. Eventuali entrate/uscite degli allievi in orario diverso da quello previsto per l'inizio e termine della lezione andranno tempestivamente annotate apponendo l'orario effettivo di entrata/uscita. In caso di entrata posticipata occorre inoltre apporre la firma. Al termine della lezione deve essere apposto l'orario di fine. Al termine di ciascuna giornata formativa andrà indicato anche il numero degli allievi presenti ed assenti per ogni lezione;
- b) "registro presenze formazione individualizzata e/o supporto individualizzato e/o orientamento di II livello". E' necessario un registro per ogni allievo, che deve riportare il nominativo dello stesso e le relative firme di presenza, la data e l'orario di svolgimento dell'attività, l'argomento trattato e la firma del docente/assistente di supporto/orientatore;
- c) "registro presenze tirocinio formativo e di orientamento" per le attività di tirocinio formativo e di orientamento. E' necessario un registro per ciascun allievo, che deve riportare il nominativo dello stesso e le relative firme di presenza, la data e l'orario di svolgimento del tirocinio, la firma del tutor di tirocinio formativo e di orientamento, la denominazione dell'azienda e la firma del tutor aziendale.

In linea generale le attività di supporto non sono svolte in aula in concomitanza con l'effettuazione delle lezioni, salvo particolari esigenze adeguatamente motivate dal Soggetto attuatore. Nel caso di concomitanza aula/supporto, la firma del soggetto che eroga l'attività di supporto, l'orario del suo intervento e i partecipanti allo stesso devono essere annotati, a cura dello stesso soggetto, direttamente sul registro presenze d'aula.

S.6 REGISTRI

Nel caso in cui il registro sia sprovvisto della compilazione anche di uno solo degli elementi essenziali richiesti (data, orario di inizio e termine dell'attività, firma del docente/assistente di supporto/orientatore, indicazione della materia, l'elenco dei nominativi degli allievi, firma degli allievi/dicitura "assente", riepilogo allievi presenti/assenti) o vi siano incongruenze rispetto alle date previste nel calendario, o le eventuali correzioni sul registro non consentano la leggibilità delle annotazioni precedenti o non siano effettuate secondo le modalità previste, le attività non saranno considerate documentate ai fini del calcolo della quota fissa del CUS. Nel caso in cui il registro sia sprovvisto della compilazione di più elementi essenziali, in maniera tale da pregiudicare la ragionevole certezza dell'effettivo svolgimento delle attività, le relative prestazioni non saranno considerate documentate anche ai fini del calcolo della quota variabile del CUS e dei parametri attuativi.

7.10 Verifica degli apprendimenti e certificazioni di frequenza

Durante o alla fine del percorso, ciascun partecipante deve essere sottoposto ad una verifica degli apprendimenti.

Il Soggetto attuatore può scegliere le forme di verifica ritenute più idonee a seconda della tipologia del percorso e dell'utenza coinvolta (prova scritta, prova pratica, stesura tesine/relazioni finali, colloqui, ecc.). La verifica deve tener conto di tutto il percorso svolto e valorizzare le capacità di autovalutazione dei partecipanti anche in relazione alla possibilità di ricoprire in futuro un ruolo in un contesto lavorativo. Per ogni partecipante deve essere accertato il raggiungimento delle competenze minime di base, professionali e trasversali.

Un partecipante è formato se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- frequenza di almeno il 70% della formazione d'aula o superiore, qualora prevista nell'avviso;
- frequenza di almeno il 70% della fase di tirocinio formativo e di orientamento o superiore, qualora prevista dall'avviso;
- giudizio finale positivo nella fase di verifica degli apprendimenti.

Al fine del calcolo delle ore di presenza, l'assenza giornaliera deve essere arrotondata sempre alla mezz'ora per eccesso.

Il Soggetto attuatore, su richiesta dell'allievo, rilascerà il certificato di frequenza a ciascun allievo che risulti formato. I certificati di frequenza devono essere compilati attenendosi al modello predefinito, riportante almeno i seguenti elementi:

- l'emblema dell'Unione europea, con il riferimento al Fondo sociale europeo e all'Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile;
- il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il logo della Provincia autonoma di Trento;
- l'indicazione che l'intervento è stato realizzato nell'ambito della Garanzia Giovani con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo, dello Stato Italiano e della Provincia autonoma di Trento;
- i dati anagrafici del partecipante formato;
- i dati relativi al percorso (titolo, durata del percorso, il Soggetto attuatore, il periodo di realizzazione e l'atto di finanziamento).

Il Soggetto attuatore può apporre il proprio logo ma in diversa posizione e non allo stesso livello dei simboli sopra descritti e non nella parte della testata. Inoltre la sua dimensione non deve eccedere quella dell'emblema dell'Unione europea.

Tali certificati, sottoscritti dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, sono consegnati in marca da bollo (l'imposta di bollo sarà a carico del richiedente) alla Struttura provinciale competente per una verifica formale. Dopo la sottoscrizione da parte Servizio competente in materia di certificazione della Provincia autonoma di Trento, il Soggetto attuatore è tenuto a ritirare i certificati e a consegnarli ai partecipanti.

Entro 30 giorni dall'ultima data di attività del percorso, il Soggetto attuatore deve inviare alla Struttura provinciale competente la scheda formati. Con la stessa scadenza l'ente invierà i certificati di frequenza con il relativo elenco certificati degli allievi che richiedono di avere il certificato di frequenza.

La scheda formati riportante i dati relativi alla frequenza degli allievi è stampata dal sistema informatico.

L'elenco certificati, anch'esso stampato dal sistema informatico, riporta i dati anagrafici dell'allievo ed il numero progressivo di certificato.

8 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO E FIDEIUSSIONI

8.1 Modalità di liquidazione del finanziamento e fideiussioni

8.1.1 Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del finanziamento relativa ad ogni singolo percorso (escluse le azioni di Tirocinio all'estero e Accompagnamento al lavoro) avviene, previa presentazione da parte del Soggetto attuatore di apposita richiesta di liquidazione e previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa obbligatoria per tutti i finanziamenti concessi di importo pari o superiore ai 10.000,00 euro, secondo le seguenti modalità:

- 1) uno o più anticipi per un importo pari al 20% del finanziamento concesso a partire dall'avvio delle azioni, previa presentazione di idonea documentazione fiscale. La richiesta può essere presentata a partire dalla prima giornata di calendario delle attività inserita nel sistema informatico.
La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione da parte dei Soggetti attuatori privati di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto stabilito nel successivo punto 8.1.2.;
- 2) saldo a conclusione dell'attività (secondo le modalità stabilite nei singoli avvisi): erogato a seguito del controllo della rendicontazione finale e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'importo finanziato.

La liquidazione del finanziamento relativa alle azioni di Tirocinio all'estero e di Accompagnamento al lavoro avviene solo a saldo e secondo le modalità stabilite nei singoli avvisi.

Sulle fatture/note di addebito/documentazione emesse dal Soggetto attuatore e intestate all'Amministrazione, sia per gli anticipi che per il saldo finale, vanno indicati:

- il codice e il titolo dell'attività a cui si riferiscono;
- il codice CUP dell'intervento;
- la causale (anticipo oppure saldo);
- le coordinate bancarie del conto corrente sul quale accreditare gli importi (codice IBAN obbligatorio).

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) o di altre forme associative appositamente costituite per la realizzazione dell'intervento, la/e singole mandante/i e la mandataria possono presentare distinti documenti di spesa all'Amministrazione competente corrispondenti alle specifiche quote di attività riportate nell'atto di costituzione o nell'atto parasociale di definizione dei compiti. I documenti emessi dalle mandanti devono essere visti dalla mandataria.

8.1.2 Fideiussioni

La liquidazione dell'anticipo, massimo del 20% dell'importo finanziato, è subordinata alla presentazione da parte dei Soggetti attuatori privati idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare pari all'importo richiesto.

Tale garanzia è svincolata dall'Amministrazione a seguito dell'accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni garantite e dell'insussistenza di eventuali pendenze a carico del Soggetto attuatore.

Possono essere stipulati due tipi di cauzione fideiussoria: bancaria o assicurativa.

Cauzione costituita da fideiussione bancaria

Detta cauzione può essere rilasciata esclusivamente dalle banche di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). L'atto di garanzia deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della banca o da un procuratore speciale della stessa o da chi ha il potere di impegnare validamente la banca nonché dal contraente.

Dette cauzioni bancarie devono essere conformi alla normativa in materia fiscale e, in particolare, sono assoggettate a bollo fin dall'origine a norma dell'art. 2 e della relativa nota 2 bis della tariffa – parte prima – allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Qualora la fideiussione sia regolata in conto corrente, si applica la disposizione di cui all'art. 13, comma 2 bis e relativa nota 3-ter della stessa tariffa ovvero l'imposta di bollo non è richiesta poiché è ricompresa nell'imposta sostitutiva dovuta sugli estratti di conto corrente (ris. n. 59/E del 5 maggio 2005). La fideiussione bancaria è esente dal pagamento dell'imposta di registro in quanto si tratta di garanzia richiesta dalla legge.

Cauzione costituita da polizza fideiussoria assicurativa

Detta cauzione può essere rilasciata esclusivamente da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449) comprese nell'elenco annualmente redatto dal Ministero competente, recante le società obbligate a prestare fideiussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici. L'atto di garanzia deve essere sottoscritto dall'agente che agisce in nome e per conto della compagnia di assicurazione e che sia autorizzato dalla medesima a stipulare i contratti che impegnano l'assicurazione stessa.

Le polizze fideiussorie assicurative sono esenti da bollo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e dall'obbligo della registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tipologie di sottoscrizione

Per la sottoscrizione delle cauzioni fideiussorie bancarie o assicurative e per la verifica dei poteri di firma, sono previste le seguenti fattispecie riferibili sia all'importo delle cauzioni, sia all'identità del debitore principale:

- 1) per le fideiussioni di importo inferiore a euro 5.000,00: non è richiesta alcuna formalità. Per queste ultime, pertanto, non occorre l'autentica della sottoscrizione, né la presentazione di atti che dimostrino il possesso dei poteri di firma;
- 2) per le garanzie fideiussorie di valore compreso tra euro 5.000,00 ed euro 50.000,00, il fideiussore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione o un documento idoneo atto a comprovarne la qualità di legale rappresentante del soggetto (banca o assicurazione).

Qualora durante l'attuazione dell'intervento il Soggetto attuatore produca fideiussioni in momenti differenti la cui somma determini il mutamento della tipologia di sottoscrizione delle stesse, è tenuto a regolarizzare anche le fideiussioni sottoscritte precedentemente qualora non rispondenti alla nuova tipologia.

Qualora il finanziamento venga erogato nei confronti di ATI o altre forme associative appositamente costituite per la realizzazione del progetto finanziato, la relativa cauzione fideiussoria deve essere presentata dalla società/ente capofila.

9 RENDICONTAZIONE

Per rendicontazione si intende l'insieme degli adempimenti richiesti ai Soggetti attuatori volti a consentire alla Provincia l'accertamento del corretto utilizzo della sovvenzione concessa e la conseguente erogazione del saldo finale.

In presenza di costi unitari standard le quantità realizzate (ore di attività realizzata) devono essere dichiarate dal Soggetto attuatore sulla base dei registri presenza dell'attività finanziata.

Il Soggetto attuatore è tenuto a presentare la **dichiarazione finale delle attività** entro 75 giorni dalla conclusione delle attività; ad essa devono essere allegati:

- 1) la relazione finale dell'intervento sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la descrizione dei risultati conseguiti, con allegato un prospetto riepilogativo dell'importo complessivamente richiesto nonché i prospetti riassuntivi dell'attività realizzata, il riepilogo delle figure professionali impiegate e le rispettive quantificazioni;
- 2) una dichiarazione resa dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, resa come dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non avere ricevuto altre agevolazioni finanziarie pubbliche per la realizzazione dell'intervento finanziato.

Qualora il Soggetto attuatore risulti impossibilitato a presentare la documentazione nei termini sopra indicati, questi possono essere prorogati per un massimo di 30 giorni su motivata richiesta presentata entro la predetta scadenza. L'Amministrazione si riserva di effettuare eventuali contestazioni al Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

In ogni caso, la dichiarazione finale dell'attività deve essere consegnata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione entro il 31 dicembre 2016.

I registri di presenza, le dispense delle attività formative e tutta la documentazione funzionale allo svolgimento della verifica di rendicontazione (vedi successivo paragrafo 10.2) deve essere conservata dal Soggetto attuatore per almeno 10 anni. L'Amministrazione effettuerà il controllo su tale documentazione presso la sede del Soggetto attuatore, prima dell'erogazione del saldo. In ogni caso, lo stesso deve metterla a disposizione in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche presso la sede della stessa Amministrazione.

La mancata esibizione della documentazione richiesta per l'erogazione del finanziamento comporta il non riconoscimento della quota di finanziamento collegata ai documenti mancanti.

Qualora dal controllo effettuato emergano difformità nell'attività di gestione rispetto ai criteri impartiti dalla Provincia, la Provincia medesima non riconoscerà, in sede di erogazione del saldo, la quota di finanziamento corrispondente alla prestazione o alla quota di intervento contestato. In ogni caso, qualora la spesa riconoscibile a seguito del controllo rendicontuale risulti inferiore alla somma delle quote già erogate a titolo di anticipo, la Provincia provvede al recupero delle somme indebitamente percepite, rivalendosi, qualora ne ricorrano le condizioni, sulle garanzie fideiussorie. Il Soggetto attuatore è tenuto, inoltre, a versare, **entro 30 gg.** dal ricevimento della richiesta di restituzione della Provincia, unitamente agli importi indebitamente ricevuti, anche gli interessi legali calcolati a partire dalla data dell'ultimo mandato di pagamento effettuato a suo favore dall'Amministrazione provinciale riferito all'ultimo anticipo richiesto, sempre che tale importo sia superiore all'importo oggetto di restituzione. Qualora, invece, l'importo ricevuto a titolo di ultimo anticipo sia inferiore alla somma oggetto di restituzione, il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato nel seguente modo:

- interesse legale corrente calcolato a partire dalla data dell'ultimo mandato di pagamento sulla quota ricevuta con il medesimo mandato a titolo di ultimo anticipo;
- interesse legale corrente calcolato a partire dalla data del penultimo mandato di pagamento (riferito all'importo erogato a titolo di penultimo anticipo) sulla rimanente quota dovuta;

e così via, fino a copertura dell'importo totale da restituire. La data finale di riferimento per il calcolo degli interessi è la data dell'avvenuto versamento compresa.

Similmente, nel caso in cui il Soggetto attuatore, al momento della presentazione della "Dichiarazione finale" dovesse dichiarare una parziale utilizzazione dei fondi pubblici già percepiti per la realizzazione dell'azione finanziata, dovrà contestualmente presentare attestazione dell'avvenuta restituzione dell'importo inutilizzato maggiorato degli interessi legali calcolati come sopra illustrato, prendendo però a riferimento la data di accredito sul proprio conto corrente dell'ultimo pagamento disposto a suo favore per l'intervento in argomento, fino a quella del versamento compresa.

In caso di mancata restituzione secondo quanto sopra indicato si darà luogo alla sospensione di qualsiasi pagamento a favore del Soggetto attuatore.

La restituzione dovrà essere effettuata secondo le modalità comunicate dall'Amministrazione provinciale.

Consegna tardiva della rendicontazione

In caso di ritardo nella consegna della documentazione rendicontuale nei termini previsti, si darà luogo alla sospensione di qualsiasi pagamento a favore del Soggetto attuatore.

In caso di mancata presentazione entro i termini previsti e previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine di 30 giorni, l'Amministrazione procederà alla revoca del finanziamento, con eventuale conseguente recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali nei tempi e modi specificati nei presenti Criteri.

10 CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

Le attività realizzate nell'ambito del Piano GG sono sottoposte al regime di controlli proprio delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo con particolari specificità dovute all'assenza di "stati avanzamento lavori - SAL"; in concreto sono previsti:

- controlli in loco svolti dalla Struttura provinciale competente in materia di lavoro (paragrafo 10.1);
- un controllo finale dell'attività realizzata svolta dalla Struttura provinciale responsabile dell'attuazione del Piano GG, per i cui contenuti si veda il paragrafo 10.2.

Le check list che descrivono le modalità operative di esecuzione dei controlli vengono approvate con atto del Dirigente della Struttura provinciale responsabile dell'attuazione dell'intervento.

Sebbene il regime dei controlli prescindendo da una verifica puntuale della documentazione di spesa, permane l'obbligo in capo al Soggetto attuatore, come da art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e da art. 19 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, di provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto. I beneficiari coinvolti nell'attuazione degli interventi devono continuare ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, come da art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

10.1 Controlli ispettivi in loco

Il controllo in ordine all'effettivo svolgimento delle azioni di cui al Piano GG è affidato alla Struttura provinciale competente in materia di lavoro.

Nel caso dei percorsi eventualmente anche a catalogo che non prevedano selezione dell'utenza e che prevedono la riedizione del medesimo percorso a titolarità dello stesso Soggetto attuatore, si procede ad almeno un controllo per Soggetto attuatore ogni 6 mesi e un ulteriore controllo bimestrale a campione di almeno uno dei Soggetti attuatori coinvolti.

Nel caso dei percorsi formativi che non prevedono la riedizione del medesimo percorso si procede ad almeno un controllo per ogni percorso.

Controlli ulteriori potranno essere compiuti a fronte di presunte irregolarità desunte a livello amministrativo o segnalate.

La funzione di controllo riveste preminente carattere di prevenzione e di indirizzo ed è volta ad impedire che l'eventuale comportamento dei Soggetti attuatori non conforme ai criteri di gestione determini la non corretta attuazione del progetto.

Il controllo viene assicurato da parte di funzionari della citata Struttura in un contesto di indipendenza e autonomia rispetto alle altre strutture provinciali, sulla base di ordini di servizio del Dirigente, attraverso visite presso le sedi attuative durante lo svolgimento delle attività e/o l'esame di documenti inerenti l'azione oggetto di controllo.

I Soggetti attuatori da verificare vengono individuati di iniziativa o su richiesta di intervento, anche da parte della Struttura provinciale responsabile dell'attuazione del Piano GG o delle Strutture beneficiarie, individuate ai sensi dell'art. 2 punto 10) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In tale ultima ipotesi, detti soggetti possono altresì richiedere, in casi eccezionali di comprovata necessità, che in occasione della vigilanza sull'effettivo svolgimento delle azioni vengano acquisiti elementi, notizie e informazioni utili ai procedimenti di loro competenza. Rientra nell'attività di vigilanza lo svolgimento su richiesta di verifiche anche ex-post sull'effettivo svolgimento delle azioni.

La funzione di controllo, pur se autonoma ed indipendente, implica un adeguato scambio di informazioni tra tutte le strutture preposte alla gestione dei fondi pubblici. A tal fine i funzionari, in occasione dei controlli effettuati, provvedono ad aggiornare tempestivamente la sezione "Controllo" e la sezione "Calendario" dell'applicativo informatico in uso, con l'inserimento della data dell'ispezione e degli atti adottati a conclusione delle varie fasi della verifica, dell'esito della stessa, nonché della variazione dell'orario delle lezioni effettuata a seguito dei ritardi riscontrati nelle comunicazioni.

In particolare l'attività di controllo è volta a:

- verificare l'effettivo svolgimento delle attività riportate nel calendario in applicativo informatico;
- verificare la corretta tenuta dei registri delle azioni presenti in aula al momento dell'accesso;
- verificare la corrispondenza dei nominativi dei partecipanti presenti all'attività con quelli inseriti nell'applicativo informatico;
- verificare l'attribuzione degli incarichi del personale impegnato nell'attività, se del caso anche a campione;
- verificare la classificazione dei docenti;
- verificare l'apertura delle posizioni assicurative;
- rilevare le attrezzature ed il materiale didattico in uso presso la sede formativa al momento dell'ispezione;
- verificare il rispetto delle disposizioni in materia di delega di attività, qualora l'attività in corso al momento della verifica sia stata delegata.

I funzionari addetti al controllo possono altresì verificare il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicizzazione.

La visita viene condotta in modo tale da non intralciare l'attività del Soggetto attuatore. A tal fine quest'ultimo è tenuto a prestare la massima collaborazione nel corso dell'effettuazione della visita ed a mettere a disposizione dei funzionari addetti al controllo la documentazione richiesta, in visione o in copia.

L'attività di verifica può essere svolta anche attraverso colloqui diretti con i docenti, gli allievi e con tutti gli operatori del Soggetto attuatore che a qualsiasi titolo intervengono nella gestione del progetto, le cui dichiarazioni vengono verbalizzate.

È fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, per i necessari approfondimenti, da produrre presso gli uffici della Struttura provinciale competente in materia di lavoro.

10.1.1 Atti adottati a conclusione dell'attività di vigilanza

Al termine della visita presso la sede formativa si procede a redigere apposito verbale di ispezione in cui viene riportato quanto riscontrato.

Tale verbale, sottoscritto dai funzionari di controllo e dal rappresentante o dal referente del Soggetto attuatore che ha assistito alla visita, viene rilasciato in copia al Soggetto attuatore. Qualora sia possibile completare la verifica in sede di visita ispettiva o dal controllo non emergano irregolarità, il verbale di ispezione costituisce anche l'atto con cui si conclude la verifica medesima.

Qualora dal controllo emergano irregolarità e in ogni caso in cui la verifica non sia stata completata presso la sede formativa alla sua conclusione viene redatto un processo verbale di constatazione ove vengono descritti i controlli effettuati, i fatti rilevati, le eventuali violazioni riscontrate e le relative sanzioni da applicare, come previste dai presenti criteri. In funzione di prevenzione ed assistenza tecnica al Soggetto attuatore vengono forniti gli elementi conoscitivi eventualmente non noti e, se necessario, vengono impartite le istruzioni per non reiterare la condotta irregolare.

Il processo verbale di constatazione viene inviato alla Struttura provinciale responsabile dell'attuazione del Piano GG e, nel caso del Percorso A, alla Struttura beneficiaria, al fine del suo inserimento nel fascicolo gestionale per gli eventuali seguiti di competenza, ivi comprese le segnalazioni di irregolarità "schede OLAF".

Qualora i fatti rilevati nel corso dell'attività di competenza abbiano rilevanza penale, il funzionario di controllo provvede a notificare l'Autorità Giudiziaria competente.

La competenza all'assunzione di un eventuale provvedimento di recepimento delle risultanze delle attività di controllo è in capo al dirigente della Struttura provinciale responsabile, ferma restando la collaborazione tra le strutture in caso di contenzioso conseguente ai provvedimenti di recepimento delle risultanze dell'attività di controllo.

In deroga alla procedura sopra descritta, nel caso di comunicazioni di variazione dell'orario delle attività inviate dai Soggetti attuatori via e-mail all'indirizzo formazione.controllo@provincia.tn.it, i funzionari addetti al controllo effettuano le modifiche richieste al calendario in applicativo informatico. Inoltre le comunicazioni via e-mail giunte oltre il termine previsto (un'ora dall'inizio programmato dell'attività) o le rilevazioni di omessa trasmissione delle suddette comunicazioni, vengono inoltrate dai funzionari addetti al controllo alla Struttura provinciale responsabile per l'inserimento nel fascicolo gestionale. I funzionari addetti al controllo provvedono altresì a modificare il S.I. in modo che si possa tenere conto di dette irregolarità in sede di controllo di rendicontazione.

Inoltre, qualora si rilevino situazioni o comportamenti del Soggetto attuatore che risultino comunque meritevoli di approfondimento, le stesse vengono segnalate alla Struttura provinciale responsabile per le valutazioni di competenza.

S.7 INTRALCIO E IMPEDIMENTO ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO

A) Intralcio allo svolgimento delle funzioni di controllo

Qualora il Soggetto attuatore non curi gli adempimenti richiesti per garantire il regolare svolgimento delle funzioni di controllo, si procederà ad impartire una diffida al fine di far porre in essere il comportamento richiesto entro il termine di 20 giorni di calendario, salvo che l'inadempimento non sia derivato da cause di forza maggiore o comprovate cause di ordine tecnico ed oggettivo non imputabili alla volontà del Soggetto attuatore.

In caso di ottemperanza a quanto prescritto nell'atto di diffida o di adempimento tardivo ai comportamenti prescritti, purché esso sia intervenuto prima della verifica ispettiva, i costi totali del progetto riconosciuti in sede di verifica rendicontuale saranno decurtati del 2% fino ad un massimo di euro 2.000,00.

Nel caso in cui il Soggetto attuatore non adempia alla diffida o questa non sia consentita per il carattere insanabile della condotta posta in essere, i costi totali del progetto riconosciuti in sede di verifica rendicontuale saranno decurtati del 4% fino ad un massimo di euro 4.000,00.

L'importo non riconosciuto comporterà una riduzione del finanziamento totale approvato.

A titolo esemplificativo costituiscono intralcio alla funzione di controllo:

- a) comunicazione erronea, contraddittoria del calendario delle attività;
- b) ripetute comunicazioni tardive delle relative variazioni di calendario: è considerata tardiva la comunicazione non registrabile sul calendario informatico in maniera autonoma dal Soggetto attuatore;
- c) ripetuta omissione di comunicazioni relativamente a singole variazioni di calendario;
- d) l'artificiosa continua variazione del calendario delle attività o della sede di svolgimento delle stesse, le modifiche di precedenti modifiche reiterate senza comprovata ed oggettiva necessità, che di fatto limitano gravemente la preventiva programmazione e quindi lo svolgimento dell'attività ispettiva.

B) Impedimento alle funzioni di controllo

Nel caso in cui l'inadempimento da parte del Soggetto attuatore configuri un impedimento alla funzione di controllo e cioè un comportamento tale da non consentire assolutamente l'esercizio della suddetta funzione, si procederà, previa formale diffida, alla revoca totale del finanziamento concesso salvo che l'inadempimento non sia derivato da cause di forza maggiore o comprovate cause di ordine tecnico ed oggettivo non imputabili alla volontà del Soggetto attuatore.

A titolo esemplificativo costituiscono impedimento alla funzione di controllo:

- a) omessa comunicazione del calendario delle attività e della sede di svolgimento delle stesse;
- b) la mancata predisposizione del registro delle attività;
- c) qualsiasi condotta intenzionale, commissiva od omissiva, finalizzata ad occultare dati ed informazioni, il rifiuto a fornire informazioni o ad esibire la documentazione ai funzionari del controllo ispettivo;
- d) recidiva riguardante inadempienze che costituiscono intralcio alla funzione di controllo.

S.8 ATTUAZIONE DEL PERCORSO

- 1) Nel caso di mancata attuazione del percorso finanziato in gestione, per ragioni imputabili alla responsabilità del Soggetto attuatore o beneficiario del finanziamento ed in tutti i casi in cui sia compromessa la possibilità di conseguire l'obiettivo formativo prefissato, per colpa del Soggetto interessato, si procederà alla revoca del provvedimento di finanziamento del percorso, con conseguente recupero degli eventuali anticipi di finanziamento già erogati e con l'applicazione dei relativi interessi legali.
- 2) Nell'ipotesi in cui vengano accertate incongruenze o anomalie o difformità nelle effettive modalità di realizzazione del percorso rispetto al percorso approvato e finanziato dalla Provincia che sminuiscano l'efficacia dell'intervento, si provvederà a diffidare il Soggetto attuatore al rispetto dei vincoli progettuali ed alla riorganizzazione del percorso entro il termine di 20 giorni (l'eventuale attività sostitutiva deve rimanere nei limiti del finanziamento approvato) e a procedere, al non riconoscimento dei costi relativi alla parte di progetto viziata da irregolarità. Qualora il Soggetto attuatore non adempia alla diffida si procederà ad una ulteriore decurtazione del 10% dei costi totali del percorso riconosciuti in sede di verifica rendicontuale

10.2 Controllo della dichiarazione finale delle attività

La verifica amministrativa in loco della dichiarazione finale di attività è funzionale alla quantificazione del finanziamento spettante al Soggetto attuatore. Più in particolare, l'attività di controllo è finalizzata a verificare la conformità formale e sostanziale dell'intervento formativo realizzato agli standard fissati dall'Amministrazione. In altre parole, la verifica della dichiarazione finale di attività permette di attestare il rispetto di tutte le prescrizioni previste dal presente dispositivo, dal Piano GG e dagli avvisi; eventuali violazioni o incongruenze incidono sull'ammontare del finanziamento erogabile.

Il Soggetto attuatore dovrà presentare la seguente documentazione in sede di controllo in loco delle dichiarazioni finali di attività:

a) Ricavi

Nel caso in cui l'intervento generi dei ricavi, è necessario produrre la documentazione che evidenzia i ricavi netti ottenuti. Essi dovranno essere sottratti al finanziamento totale erogabile.

b) Registri presenze

- orientamento di II livello
- aula/laboratorio;
- tirocinio formativo e di orientamento;
- supporto all'apprendimento;
- formazione individualizzata;

c) Docenti e codocenti

- curriculum vitae (dal quale risulti chiaramente l'esperienza lavorativa e la congruità della preparazione con la materia oggetto di insegnamento, nonché l'appartenenza del soggetto alla fascia junior o senior);
- estratto del libro unico del lavoro e ordine di servizio interno (per personale interno);
- contratto/lettera di incarico e in caso di dipendente pubblico, l'autorizzazione del datore di lavoro (per personale esterno);
- documentazione realizzata ed eventuali prodotti elaborati, firmata dal docente e controfirmata dal rappresentante dell'ente;

d) Altro personale impegnato nella realizzazione dell'intervento

- estratto del libro unico del lavoro e ordine di servizio interno (per personale interno);
- contratto/lettera di incarico e in caso di dipendente pubblico, l'autorizzazione del datore di lavoro (per personale esterno);
- documentazione realizzata ed eventuali prodotti elaborati, firmata dall'autore e controfirmata dal rappresentante dell'ente;
- relazione e prospetto sintetico dell'attività svolta (il prospetto non è richiesto per il tutor/assistente/orientatore che firma un registro).

e) Attrezzature e materiali consegnati agli allievi

- copia del registro di consegna del materiale didattico/di consumo/di cancelleria debitamente firmato dagli allievi e dal responsabile dell'ente;
- copia dei testi originali prodotti e del materiale didattico elaborato;
- evidenza della messa a disposizione dell'attrezzatura prevista (ad es. computer)

f) Informazione

- copia dell'eventuale materiale divulgativo/informativo prodotto

Criteri e modalità per l'attuazione del Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Garanzia Giovani

g) Orientamento di secondo livello (Percorso A)

- scheda del partecipante riportante gli esiti del processo di orientamento;

h) Accompagnamento al lavoro (Percorso A)

- contratto di lavoro di ciascun allievo inserito in azienda;
- relazione dell'attività svolta da parte del personale che ha curato l'accompagnamento;

i) Collocazione nel posto di lavoro (Percorso B)

- contratto di lavoro di ciascun allievo inserito in azienda.
-